

TRIBUNALE DI FIRENZE

- sezione fallimentare -

CONSORZIO ETRURIA SOC. COOP. A R.L.

**Ricorso per l'ammissione
alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 l. fall.**

INDICE

**I. PREMESSA. LA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO.
CENNI SU CONSORZIO ETRURIA. LA CONDIZIONE DI
AMMISSIBILITÀ**

1.1) Premessa introduttiva e proposta di concordato	5
1.2) La proposta di concordato: descrizione generale	6
1.3) La natura di cooperativa di Consorzio Etruria e i suoi soci	7
1.4) L'oggetto sociale e la concreta attività di Consorzio Etruria	8
1.5) Le società controllate di Consorzio Etruria.....	9
1.6) Note storiche su Consorzio Etruria	10
1.7) Le cause della attuale crisi	11
1.8) L'organo amministrativo	15
1.9) Il collegio sindacale e il revisore legale dei conti	16
1.10) La sussistenza della condizione oggettiva per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo	16
A) <i>Il presupposto oggettivo: lo stato di crisi</i>	16
B) <i>La perdita d'esercizio</i>	16
C) <i>Le deliberazioni dell'assemblea del 18 giugno 2011</i>	17

**II. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA
DI CONSORZIO ETRURIA AL 31 MARZO 2011**

2.1) Premessa	18
2.2) Aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Consorzio Etruria al 31 marzo 2011	18

**III. STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ.
ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI CON L'INDICAZIONE
DEI RISPETTIVI CREDITI E DELLE CAUSE DI PRELAZIONE.**

ELENCO DEI TITOLARI DEI DIRITTI REALI SU BENI IN POSSESSO DEL DEBITORE

3.1) Premessa.....	20
3.2) Stato analitico ed estimativo delle attività e criteri di valutazione. Prospetto delle passività concordatarie	21
A) <i>Criteri di valutazione: in generale</i>	23
B) <i>Approfondimento sulle c.d. “rimanenze conto terzi” o “lavori in corso”</i>	24
C) <i>Criteri di valutazione: in dettaglio</i>	25
3.3) Elenco nominativo dei creditori	27
A) <i>Creditori chirografari</i>	27
B) <i>Creditori muniti di cause legittime di prelazione</i>	28
3.4) Spese di giustizia e di procedura.....	29
3.5) Elenco dei titolari dei diritti reali su beni in possesso di Consorzio Etruria. La partecipazione in Coestra.....	29
A) <i>Elenco dei diritti reali su beni in possesso di Consorzio Etruria</i>	30
B) <i>Precisazione sulla partecipazione in Coestra posseduta da Consorzio Etruria</i>	30

IV. LA PROPOSTA AI CREDITORI

4.1) Considerazioni generali e formazione di classi di creditori	31
4.2) Le classi di creditori.....	32
<u>Classe 1: creditori privilegiati (ad eccezione dei dipendenti per il TFR), soddisfatti da Assuntore</u>	32
<u>Classe 2: creditori prelatizi, anche per ipoteca giudiziale, soddisfatti da Assuntore</u>	34
<u>Classe 3: dipendenti privilegiati per TFR, soddisfatti da Consorzio Etruria</u>	35
<u>Classe 4: creditori chirografari, soddisfatti da Assuntore e in via aggiuntiva, con gli eventuali utili, anche da Consorzio Etruria</u>	36
<u>Classe 5: creditori intercompany, soddisfatti da Assuntore</u>	38
<u>Classe 6: soci creditori per libretti di risparmio, soddisfatti da Consorzio Etruria</u>	39

V. IL PIANO DI CONCORDATO

5.1) Il piano di concordato: caratteri generali	40
5.2) Il finanziamento concesso da Unicoop Firenze garantito da pegno sulle azioni Inso.	41
A) <i>Il primo finanziamento all’avvio della procedura</i>	42
B) <i>Il secondo finanziamento all’omologazione del concordato</i>	42
C) <i>La partecipazione Inso oggetto del pegno a garanzia dei finanziamenti</i>	43
5.3) La prosecuzione dell’attività d’impresa: motivazioni e vantaggi	43

5.4) Il conferimento ad Assuntore: struttura, oggetto e finalità.....	44
A) <i>La società Assuntore</i>	44
B) <i>Il passivo accollato da Assuntore e le modalità di pagamento dei debiti concorsuali</i>	45
C) <i>L'attivo conferito</i>	47
D) <i>Il pagamento aggiuntivo a fronte del realizzo delle rimanenze</i>	48
E) <i>Le modalità di gestione e di liquidazione dell'attivo</i>	48
F) <i>Le problematiche laburistiche e fiscali</i>	49
5.5) Approfondimenti su aspetti di particolare interesse per i creditori: gli immobili posseduti da Consorzio Etruria	49
A) <i>Immobili di proprietà di Consorzio Etruria, non oggetto di preliminari di vendita, sui quali sono in corso lavori</i>	49
B) <i>Terreni edificabili</i>	51
C) <i>Immobili completati</i>	51
5.6) Segue: gli immobili posseduti da Consorzio Etruria oggetto di contratti preliminari.....	51
A) <i>Trattamento dei promissari acquirenti nel concordato</i>	51
B) <i>Motivazioni del trattamento in questione</i>	52
5.7) Approfondimenti su aspetti di particolare interesse per i creditori: le partecipazioni sociali	54
A) <i>Le partecipazioni conferite e quelle non conferite</i>	54
B) <i>In particolare: le partecipazioni di Consorzio Etruria in Coestra e in I Tigli</i>	55
5.8) Le problematiche relative ai subappalti di opera pubblica	56
5.9) L'attività di impresa di Consorzio Etruria e la fattibilità del suo piano industriale.....	57
A) <i>La soluzione di continuità, rispetto al passato, a livello industriale</i>	58
B) <i>La soluzione di continuità, rispetto al passato, a livello manageriale</i>	59
5.10) Approfondimento di alcune problematiche di tipo contrattuale connesse al piano di concordato	59
A) <i>I contratti di appalto stipulati da Consorzio Etruria: in generale</i>	59
B) <i>La clausola contrattuale di risoluzione in caso di concordato preventivo dell'appaltatore</i>	60
C) <i>La perseguibilità degli appalti pubblici nonostante il concordato preventivo dell'appaltatore</i>	61
D) <i>Il progetto Tramvia di Firenze - Linea 2 e Linea 3</i>	63
E) <i>I contratti di leasing</i>	64

5.11) I costi in prededuzione, e le altre spese da sostenere in corso di procedura, e la loro integrale copertura	65
A) <i>Costi in prededuzione</i>	65
B) <i>Temporaneo assorbimento di cassa per i cantieri da riattivare</i>	66
C) <i>Ulteriori spese da sostenere in corso di procedura per pagamenti anticipati di debiti già maturati alla data della domanda di concordato</i>	66
D) <i>Fonti per il pagamento dei costi e delle spese predette</i>	66
VI. COMPARAZIONE CON L'ALTERNATIVA DEL FALLIMENTO O DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA	
6.1) I vantaggi del piano di risanamento in termini di soddisfazione dei creditori.....	67
A) <i>Soggezione di Consorzio Etruria alla procedura di amministrazione straordinaria (d.lgs. 270/1999), con sua possibile conversione in fallimento</i>	67
B) <i>Convenienza della proposta di concordato rispetto all'alternativa dell'amministrazione straordinaria e del fallimento</i>	67
C) <i>Assenza di pregiudizio per i creditori sociali</i>	71
6.2) I vantaggi in termini di tempi di soddisfacimento dei creditori e di costi e durata della procedura.....	72
VII. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI	
7.1) Esercizio dell'impresa da parte di Consorzio Etruria. Richiesta di fissazione di un limite <i>ex art. 167</i> , ultimo comma, l. fall.....	72
A) <i>Esercizio dell'impresa da parte di Consorzio Etruria</i>	72
B) <i>Richiesta di fissazione di un limite ex art. 167, ultimo comma, l. fall.</i>	73
7.2) Richiesta di autorizzazione a contrarre il finanziamento di euro 14 milioni con Unicoop Firenze.....	74
CONCLUSIONI	75

(CAPITOLO I)

**PREMESSA. LA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO. CENNI SU CONSORZIO
ETRURIA SOC. COOP. A R.L. LA CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ**

1.1) PREMESSA INTRODUTTIVA E PROPOSTA DI CONCORDATO

Eccellentissimo Tribunale,

il sottoscritto Dott. Riccardo Sani, nato a Empoli (FI), il 18.11.55, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione di Consorzio Etruria soc. coop. a r.l., con sede in via Sammontana 15, Montelupo Fiorentino (FI), codice fiscale e partita IVA 00382740488, assistito dagli Avv.ti Prof. Lorenzo Stanghellini, Lorenzo Scarpelli, Paolo Oliviero, Gianpiero Succi e Fulvio Marvulli per mandato in calce alla presente domanda, con domicilio eletto presso lo studio degli Avv.ti Stanghellini e Scarpelli in Firenze, via A. Lamarmora n. 29 (avvisi e comunicazioni di cancelleria al numero di fax 055 572293, e al seguente indirizzo di posta elettronica: *segreteria@stanghellinieassociati.it*),

premesse

- che Consorzio Etruria soc. coop. a r.l. (d'ora in poi "Consorzio Etruria", la "Società" o la "Cooperativa") versa in stato di crisi;
- che il consiglio di amministrazione di Consorzio Etruria, all'unanimità, e l'assemblea della stessa, con il voto unanime dei soci ordinari e l'astensione di un solo socio sovventore, rispettivamente in data 9 giugno e 18 giugno 2011 hanno deliberato la proposizione di domanda di concordato preventivo e le relative condizioni (verbale consiglio di amministrazione di Consorzio Etruria 9-6-2011, doc. 1; il verbale dell'assemblea è in corso di redazione da parte del notaio);
- che, ai sensi dell'art. 161 l. fall., competente ad esaminare la presente domanda di concordato preventivo è il Tribunale di Firenze, nel cui circondario la Società ha la sede legale da oltre un anno (visura camerale storica, doc. 2);
- che la Società esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 1 l. fall.;
- che la Società intende proseguire l'attività di impresa (seppur limitatamente alla sola attività caratteristica di costruzione per conto di terzi), al contempo procedendo al suo risanamento e alla soddisfazione dei creditori attraverso il piano di concordato di cui alla presente domanda;

- che tale piano è esposto nel documento denominato “*Sintesi del piano di concordato*”, redatto da AlixPartners, di seguito definito il “**Piano**” (doc. 3). Ad esso faremo più volte riferimento nel presente ricorso, del quale il documento forma parte integrante;

- che detto piano è stato giudicato fattibile dal professionista nominato ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, III comma, 1. fall., Dott. Giovanni La Croce, il quale ha altresì attestato la veridicità dei dati aziendali (doc. 4);

- che il presente ricorso, stante le azioni esecutive dei creditori e la presenza di un’istanza di fallimento, ha dovuto essere elaborato e depositato con urgenza;

- che il presente ricorso mira, assieme al lavoro che verrà svolto dal commissario giudiziale e in genere dagli organi della procedura, a creare le condizioni perché i creditori prestino un “consenso informato” a una proposta che, allo stato, appare migliore di qualsiasi alternativa a loro disposizione;

tutto ciò premesso, sottoscritto Consorzio Etruria

propone

ai propri creditori il soddisfacimento delle loro ragioni di credito nei termini che di seguito vengono descritti.

* * *

1.2) LA PROPOSTA DI CONCORDATO: DESCRIZIONE GENERALE

Con quanto verrà ricavato attraverso il piano di concordato, Consorzio Etruria propone di pagare:

- integralmente: i creditori con prelazione, nei tempi che verranno di seguito descritti (Capitolo IV, *sub* Classi 1, 2 e 3), nonché le spese di procedura nei tempi fissati dal tribunale (Capitolo V, par. 5.11);

- parzialmente, i creditori chirografari, suddivisi in classi, nella misura e con le modalità che verranno di seguito descritte in relazione a ciascuna classe (Capitolo IV, *sub* Classi 4, 5 e 6).

Le risorse che consentiranno i pagamenti in questione saranno tratte da due grandi fonti provenienti dal patrimonio di Consorzio Etruria, fonti che d’ora innanzi definiremo per brevità “Ramo concordato” e “Ramo continuità”.

Nel “**Ramo concordato**” confluirà la quasi totalità del patrimonio di Consorzio Etruria, che sin dal giorno del deposito della domanda viene separato contabilmente e

irrevocabilmente destinato ai creditori, e che al momento dell'omologazione verrà liquidato mediante una società di capitali di nuova costituzione, d'ora in poi chiamata "**Assuntore**". La società in questione sarà dotata di un ampio patrimonio, sarà totalmente indipendente dagli interessi di Consorzio Etruria e avrà organi individuati secondo procedure di massima trasparenza. Essa gestirà il patrimonio attribuitole e, man mano che lo liquiderà, ne distribuirà integralmente il ricavato ai creditori, a ciascuno secondo i termini della proposta di concordato una volta omologata.

Nel "**Ramo continuità**", invece, resteranno i soli beni strumentali all'attività d'impresa di Consorzio Etruria, la quale, risanata sia dal punto di vista industriale che finanziario, tornerà ad operare sul mercato, limitando la propria attività a quella per conto terzi, con beneficio sia dei suoi soci e dipendenti, sia degli stessi creditori del concordato, ai quali verrà destinata, come pagamento aggiuntivo a quello proveniente dal "Ramo concordato", una significativa parte degli utili attesi dall'attività d'impresa.

È opportuno precisare, fin d'ora, che il rischio d'impresa non graverà sui creditori (ad eccezione di una minima parte di essi, cioè gli stessi soci che siano anche creditori per libretti di risparmio), ma sui soci. I creditori, dunque, beneficeranno di una parte degli attesi utili, ma resteranno estranei ai rischi.

* * *

1.3) LA NATURA DI COOPERATIVA DI CONSORZIO ETRURIA E I SUOI SOCI

Consorzio Etruria, nonostante il suo nome, dovuto a ragioni storiche di cui si dirà fra poco, non è un consorzio ma una società cooperativa, organizzata secondo le norme della società per azioni (art. 2519 c.c. e art. 1 dello statuto sociale).

Si tratta di una società cooperativa di produzione e lavoro, a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512 ss. c.c. e dell'art. 3 dello statuto sociale. I suoi 258 soci ordinari sono tutti soci lavoratori, la cui sussistenza dipende dal lavoro che svolgono per la cooperativa.

Dall'attività della società dipendono anche 58 lavoratori subordinati, non soci, e un numero elevatissimo di lavoratori dell'indotto.

Consorzio Etruria ha anche due soci sovventori (Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e Banco di Lucca e del Tirreno s.p.a.), uno dei quali (Banco di Lucca e del Tirreno s.p.a.) ha peraltro esercitato il diritto di recesso.

Il Consorzio Etruria è fortemente radicato in Toscana, dove conta tre sezioni soci

(Empoli, Viareggio e Follonica).

* * *

1.4) **L'OGGETTO SOCIALE E LA CONCRETA ATTIVITÀ DI CONSORZIO ETRURIA**

L'oggetto sociale di Consorzio Etruria, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto sociale (doc. 5), è il seguente: *“lo svolgimento di attività proprie di un'impresa generale di costruzioni, preordinata ad assumere lavori, forniture e servizi, anche tra loro integrati, comprese le connesse attività di progettazione, attività di gestione e di manutenzione di immobili ed impianti ed attività di gestione di servizi, sia in proprio che per conto di soggetti pubblici e privati nelle forme contrattuali previste dalla legislazione vigente”*. Segue l'indicazione statutaria di attività accessorie e strumentali.

Consorzio Etruria attualmente opera nei seguenti settori:

- a) edilizia residenziale: da oltre cinquant'anni collabora con gli enti locali nella realizzazione dei piani di edilizia abitativa convenzionata e sovvenzionata. Ha costruito più di trentamila alloggi. Oltre che nel settore pubblico, Consorzio Etruria opera anche direttamente sul mercato privato;
- b) porti e turismo: Consorzio Etruria ha sviluppato un elevato *know how* nella progettazione e realizzazione di strutture turistiche ed in particolare nella costruzione di porti per la nautica da diporto. In alcuni casi Consorzio Etruria affianca gli enti locali e gli imprenditori nella gestione di strutture recettive;
- c) centri artigianali e commerciali: molti dei supermercati a marchio Coop sono stati realizzati da Consorzio Etruria. L'esperienza acquisita le consente di costruire grandi aree di vendita, centri logistici e laboratori artigiani ad alta tecnologia;
- d) grandi infrastrutture: Consorzio Etruria ha un'esperienza consolidata nel settore della costruzione di tramvie, parcheggi, ponti, strade e di tutte le altre infrastrutture ad essi strumentali;
- e) ecologia e ambiente: i primi lavori eseguiti da Consorzio Etruria in questo settore furono le opere di bonifica idraulica ed agraria di alcuni canali del Padule di Fucecchio, in provincia di Pisa. L'ambiente è, quindi, un settore in cui storicamente Consorzio Etruria ha operato. La Società è in grado non solo di realizzare impianti per l'intero ciclo dell'acqua e della

gestione dei rifiuti, ma di proporre anche soluzioni per la gestione di questi servizi;

- f) prefabbricati: Consorzio Etruria dispone di un impianto per la realizzazione di elementi prefabbricati da utilizzate nel settore dell'edilizia;
- g) progettistica: Consorzio Etruria ha un consolidato rapporto con la committenza pubblica, nell'ambito del quale ha sviluppato un proprio *know how* per lo studio e la realizzazione di progetti complessi, realizzati anche per mezzo di *project financing*. La Società offre agli enti pubblici anche la gestione di strutture e servizi.

* * *

1.5) LE SOCIETÀ CONTROLLATE DI CONSORZIO ETRURIA

Consorzio Etruria possiede numerose società controllate e partecipate, anche di rilevanti dimensioni (per il relativo schema dettagliato rinviamo all'allegato doc. 6).

Molte di tali società assumono rilievo nel piano di concordato, come strumento di operatività e come oggetto di dismissione nell'interesse dei creditori, nei termini di cui si dirà.

Consorzio Etruria, assieme alle sue controllate, secondo le classifiche redatte dal settimanale "Edilizia e Territorio" del Gruppo Sole 24 Ore, si collocava nel 2009 tra i primi quindici operatori del settore delle costruzioni a livello nazionale.

Fra le società controllate dal Consorzio Etruria, le più rilevanti (anche ai fini concordatari che qui occupano) sono:

- (a) Inso s.p.a., società che svolge attività di *general contractor* in Italia e all'estero nella realizzazione di progetti ad alto contenuto tecnologico, prevalentemente nei settori della sanità, dell'industria e del terziario (ha costruito il nuovo palazzo di giustizia di Firenze). È un'impresa fiorentina che storicamente faceva parte del Nuovo Pignone del Gruppo Eni e che Consorzio Etruria ha rilevato da General Electric nel dicembre del 1999 ("Inso"). Si tratta di una nota realtà operante nel settore delle costruzioni ospedaliere e della fornitura di sistemi integrati di apparecchiature elettromedicali, che, come vedremo, assume particolare importanza nella presente procedura di concordato come strumento di provvista finanziaria e di soddisfazione dei creditori (si veda *infra* par. 5.2);

- (b) Co.e.stra. s.p.a., un'impresa specializzata nella realizzazione di grandi opere (strade, autostrade, ferrovie, viadotti, impianti idraulici), acquistata da Consorzio Etruria nel 2006 (“**Coestra**”);
- (c) Etruria Investimenti s.p.a., una delle principali società di trading immobiliare presenti in Toscana ed in Italia, nata da un ramo di attività di Consorzio Etruria (“**Etruria Investimenti**”);
- (d) Sof s.p.a., società che si occupa di *facility management* e della gestione dei servizi, in particolare quelli legati alla gestione dell'energia, ivi compresa la realizzazione di impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, Sof integra l'offerta del Gruppo nella gestione dei *project financing* (“**Sof**”);
- (e) Ergon Engineering and Contracting s.p.a., un consorzio stabile cui aderiscono Consorzio Etruria, Inso, Coestra. e Sof e nato per operare come *general contractor* per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali avendo le qualifiche per poter partecipare ad appalti a partire da 350 milioni di euro (“**Consorzio Ergon**”).

In relazione alle principali società del gruppo sono in corso di predisposizione idonei interventi con il ceto bancario volti alla loro stabilità finanziaria.

Al fine di fornire un quadro aggiornato della situazione patrimoniale di Consorzio Etruria, su cui più avanti si daranno adeguati approfondimenti, si allegano i bilanci (civilistici e consolidati) relativi agli esercizi 2008 e 2009, nonché il progetto del bilancio civilistico relativo all'esercizio 2010 approvati dal consiglio di amministrazione in data 30 maggio 2011 (doc. 7, doc. 8 e doc. 9) e la situazione patrimoniale ed economica della società al 31 marzo 2011, approvata dal consiglio di amministrazione in data 9 giugno 2011 e dall'assemblea dei soci in data 18 giugno 2011 (doc. 10).

* * *

1.6) NOTE STORICHE SU CONSORZIO ETRURIA

Consorzio Etruria è una delle più antiche cooperative di produzione e lavoro presenti in Italia: è stata fondata il 13 febbraio 1921, con Regio Decreto. Nella prima fase l'impresa, costituita tra le Cooperative di Produzione e Lavoro del Fucecchiese con sede in Montecalvoli (PI), era denominata “L'Avvenire per Bonifiche Idrauliche e Agrarie”. L'impresa era formata da sei cooperative ed aveva l'obiettivo di coordinare il lavoro delle

imprese associate, di contrattare con la committenza pubblica e privata a favore dei propri soci e soprattutto di garantire migliori condizioni di lavoro ai soci delle cooperative che la componevano.

Il 30 gennaio del 1933 un regio decreto ha mutato la denominazione della società nell'attuale denominazione Consorzio Etruria.

Nel corso degli anni '60 del secolo scorso Consorzio Etruria andò progressivamente trasformandosi da struttura di servizi ad impresa vera e propria. In particolare, essa iniziò a gestire direttamente i lavori presi in appalto e non più indirettamente per tramite delle cooperative sue associate. Nello stesso periodo, contestualmente all'apertura delle sedi secondarie di Follonica e Lucca, Consorzio Etruria diventò uno tra i principali interlocutori della Regione Toscana per la realizzazione dei piani di edilizia residenziale pubblica e delle infrastrutture scolastiche.

L'attuale assetto di organizzazione imprenditoriale iniziò a delinearsi alla fine degli anni '70. In particolare, se fino al 1978 all'interno del Consorzio Etruria convivevano "cooperative a servizi integrati" – ovvero società cooperative che disponevano solo di manodopera e lavoravano in esclusiva per il Consorzio – e "cooperative a servizi parziali" – ovvero società cooperative alle quali il Consorzio Etruria subappaltava una parte dei lavori che acquisiva sul mercato –, progressivamente queste cooperative hanno cessato i propri rapporti con Consorzio Etruria che, pur mantenendo lo storico nome di Consorzio, iniziò ad operare come un'unica entità, in cui sono confluite le cc. dd. cooperative a servizi integrati.

All'inizio del nuovo secolo, la cooperativa Consorzio Etruria – che aveva già dato vita ad Etruria Investimenti S.p.A., per operare nel mercato immobiliare sia Toscana sia in Italia – decise di crescere per mezzo dell'acquisto di talune società operanti in settori limitrofi a quelli in cui essa stessa svolgeva la propria attività imprenditoriale. In questo quadro furono acquistate le partecipazioni Inso, Coestra e Sof, di cui sopra si è detto.

* * *

1.7) **LE CAUSE DELLA ATTUALE CRISI**

Consorzio Etruria ha operato in epoca recente in due specifici campi di attività: costruzione in conto proprio di iniziative immobiliari destinate alla vendita o alla locazione, e realizzazioni di appalti per conto di committenti terzi (pubblici e privati), principalmente in ambito abitativo e commerciale.

Le difficoltà di Consorzio Etruria, nel primo settore di attività, quello delle costruzioni in conto proprio, derivano principalmente dalla crisi generale del mercato immobiliare, iniziata a livello globale nella seconda metà del 2007, progressivamente acuitasi nel corso dei due anni successivi ed i cui effetti non sono venuti meno neppure nel 2010. L'andamento del mercato italiano ha sostanzialmente rispecchiato quello dei principali paesi industrializzati e ha registrato variazioni negative importanti con particolare riferimento al volume di nuove costruzioni e, in misura più ridotta, ai prezzi. La tabella che segue riporta la variazione del numero di transazioni immobiliari nel mercato italiano dal 2007 al 2010.

Numero transazioni immobiliari in Italia

	2007	2008	2009	2010
Immobili residenziali	-6,8%	-17,3%	-11,5%	-0,8%
Immobili ad uso ufficio	-8,4%	-17,4%	-14,2%	-8,1%
Imm. ad uso commerc.	-7,2%	-12,9%	-17,7%	-5,0%

Fonte: Elaborazioni Patrigest maggio 2011, Agenzia del Territorio

Il mercato immobiliare toscano, che rappresenta il principale mercato di riferimento per Consorzio Etruria, ha registrato un andamento analogo a quello nazionale, pur mostrando timidi segnali di inversione di tendenza a partire dal 2010. Nella tabella che segue si riportano i principali indicatori del mercato immobiliare residenziale in Toscana con l'andamento dello stock di immobili complessivi, il numero di transazioni effettuate (NTN) e l'indice IMI (indicatore di dinamicità del mercato, che riflette, fra gli altri, l'andamento dei prezzi ed i tempi necessari per concludere le transazioni).

MERCATO RESIDENZIALE												
Ambito Territoriale	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
TOSCANA												
STOCK	Val. Ass.	1.678.321	1.708.030	1.743.834	1.780.595	1.815.345	1.850.897	1.891.762	1.948.092	1.984.830	2.017.007	2.041.562
	Var. %		1,8%	2,1%	2,1%	2,0%	2,0%	2,2%	3,0%	1,9%	1,6%	1,2%
NTN	Val. Ass.	51.142	47.133	54.463	52.604	54.799	54.431	55.973	55.182	45.135	39.755	40.646
	Var. %		-7,8%	15,6%	-3,4%	4,2%	-0,7%	2,8%	-1,4%	-18,2%	-11,9%	2,2%
IMI	Val. Ass.	3,05%	2,76%	3,12%	2,95%	3,02%	2,94%	2,96%	2,83%	2,27%	1,97%	1,99%
	Var. %		-9,4%	13,2%	-5,4%	2,2%	-2,6%	0,6%	-4,3%	-19,7%	-13,3%	1,0%

Fonte: Elaborazioni Patrigest maggio 2011, Agenzia del Territorio

Contestualmente, gli investimenti in infrastrutture pubbliche e private in Italia sono drasticamente diminuiti negli ultimi anni, contribuendo ad acuire la crisi del settore delle costruzioni e perciò incrementando ulteriormente la pressione competitiva fra gli operatori. Le risorse pubbliche destinate agli investimenti in infrastrutture sono diminuite

del 34% nel triennio 2009-2011, come riportato nella tabella che segue.

**LE RISORSE DESTINATE DALLO STATO ALLE
INFRASTRUTTURE**

milioni di euro 2011

	2009	2010	2011
Totale risorse (1)	17.144	15.520	12.666
<i>Var. % rispetto all'anno precedente</i>	-10,4%	-9,5%	-18,4%
<i>Var. % triennio 2009-2011</i>			-33,8%
<i>(1) Al netto dei finanziamenti per la rete ad Alta Velocità/Alta Capacità</i>			

A fronte della crisi generale del mercato immobiliare e della diminuzione di investimenti in infrastrutture, sopra descritta, Consorzio Etruria presenta alcune forti criticità di tipo specifico.

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, si rileva che il portafoglio commesse in conto terzi (in particolare con riferimento agli appalti pubblici) ha registrato una marginalità modesta, anche in conseguenza della forte pressione concorrenziale tipica di situazioni di mercato depresso.

Allo stesso tempo l'attività di costruzione in conto proprio, pur mantenendo volumi di attività importanti, ha visto progressivamente aumentare il ricorso ad appalti a terzi dei lavori di costruzione, al fine di poter garantire la competitività dei prezzi degli immobili realizzati dalla Cooperativa in un mercato caratterizzato da elevata disponibilità di costruzioni nuove ed usate. Inoltre, l'attività di costruzione in conto proprio ha visto un forte incremento delle realizzazioni destinate all'affitto convenzionato (PEEP), che presentano una redditività molto bassa a fronte di un elevato capitale investito per Consorzio Etruria.

Per contro, i costi di struttura di Consorzio Etruria, sia per quanto riguarda l'attività di produzione, sia per quanto concerne le attività commerciali ed amministrative, hanno registrato una sostanziale stabilità nel corso degli anni, nonostante la forte riduzione del volume di produzione.

La tabella che segue riporta l'andamento del valore della produzione e del margine operativo lordo nel periodo 2007-2010.

<i>(Valori in migliaia di euro)</i>	2010	2009	2008	2007
Valore della produzione	97.978	215.310	207.178	199.630
Variazione annuale	-54,5%	3,9%	3,8%	
Costi operativi ¹⁾	(104.010)	(187.071)	(191.186)	(169.178)
Valore Aggiunto	(6.033)	28.239	15.992	30.452
Costo del lavoro	(19.181)	(19.438)	(17.779)	(16.948)
Margine Operativo Lordo	(25.214)	8.801	(1.787)	13.505
MOL %	-25,7%	4,1%	-0,9%	6,8%

Per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali e finanziari, l'attività operativa di Consorzio Etruria sopra descritta ha comportato che una parte molto rilevante dell'attivo patrimoniale sia stata immobilizzata in commesse di costruzione per conto proprio e in immobili finiti (sia quelli destinati alla vendita sia quelli destinati all'affitto); altra parte rilevante dell'attivo patrimoniale è stata immobilizzata in società finalizzate allo sviluppo di nuove iniziative immobiliari i cui tempi di costruzione si sono fortemente dilatati rispetto alle previsioni iniziali.

Inoltre, in un contesto di mercato caratterizzato da forte illiquidità e difficoltà finanziarie degli operatori, i tempi di incasso di Consorzio Etruria dai propri clienti rimangono molto lunghi. Infatti, la situazione patrimoniale della cooperativa presenta elevati crediti verso clienti che sono di fatto immobilizzati oppure di difficile esigibilità. La tabella che segue riporta l'andamento dei crediti verso clienti, del magazzino (rappresentato da immobili finiti, immobili in costruzione e lavori per conto terzi) e debiti verso fornitori dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010.

<i>(Valori in migliaia di euro)</i>	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2008	31/12/2007
Crediti vs clienti	118.947	109.258	62.015	85.224
Magazzino (netto acconti)	85.548	127.839	122.821	95.708
Totale	204.495	237.097	184.836	180.932
<i>Percentuale del valore della produzione</i>	<i>209%</i>	<i>110%</i>	<i>89%</i>	<i>91%</i>
Debiti vs fornitori	235.994	205.077	172.446	171.355
<i>Percentuale dei costi operativi</i>	<i>227%</i>	<i>110%</i>	<i>90%</i>	<i>101%</i>

Come si evince dalla tabella, l'elevato livello di capitale immobilizzato in crediti verso clienti (inclusi quelli infragruppo) e magazzino è stato di fatto interamente finanziato da debiti nei confronti dei fornitori (inclusi quelli infragruppo) a causa della limitata possibilità per Consorzio Etruria di attingere a fonti di finanziamento bancario e al capitale proprio.

A causa della crisi generale del mercato e a causa di tali problemi specifici (sia dal lato operativo, sia dal lato finanziario), Consorzio Etruria sta attraversando una crisi

finanziaria molto grave che ha già comportato l'accumulo di un elevato monte di scaduto fornitori pari a oltre 100 milioni di euro al 31 marzo 2011 e la conseguente interruzione delle forniture. Il sistema bancario ha progressivamente provveduto ad una sospensione generalizzata degli affidamenti, che ha determinato il sostanziale blocco dell'operatività.

Conseguentemente Consorzio Etruria è stata costretta a rallentare, fin quasi a arrestarla, l'attività di costruzione sulle iniziative proprie e l'attività di gestione e realizzazione degli appalti per conto terzi.

Sulla reversibilità della crisi rinviamo al par. 5.8, lett. A.

* * *

1.8) **L'ORGANO AMMINISTRATIVO**

Il Consorzio è attualmente amministrato da un consiglio di amministrazione composto da 22 componenti, che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2012:

- Riccardo Sani, nato a Empoli (FI) il 18.11.55, Presidente;
- Alessandro Sani, nato a Firenze il 02.04.1954, Vice Presidente;
- Maurizio Alderighi, nato a Livorno il 26.11.1953;
- Placida Canozzi, nata a Minucciano (LU) il 07.03.1960;
- Andrea Catoi, nato a Castelnuovo Garfagnana (LU) il 23.05.1975;
- Guido Castagni, nato a Forte dei Marmi (LU) il 23.09.1960;
- Daniele Cinotti, nato a Empoli (FI) il 17.10.1958;
- Enrico Del Sordo, nato a Empoli (FI) il 19.05.1966;
- Marco Fontanelli, nato a Empoli (FI) il 12.03.1957 ;
- Marina Giuggiolini, nata a Loreto (AN) il 11.07.1974;
- Alberto Lang, nato a Livorno il 11.01.1973 (dimissionario con effetto dal 9 giugno 2011);
- Gabriele Maestrini, nato a Follonica (GR) il 01.04.1956;
- Fabrizio Michelucci, nato a Vinci (FI) il 31.05.1963;
- Claudio Medaglini, nato a Cinigiano (GR) il 27.08.1959;
- Simone Montini, nato a Firenze il 04.07.1964;
- Stefano Pagnini, nato a Follonica (GR) il 11.04.1958;
- Ciro Paradisi, nato a Monterotondo Marittimo (GR) il 31.10.1962;
- Gabriele Pioli, nato a Camporgiano (LU) il 04.07.1975;

- Fernando Satti, nato a Rho (MI) il 21.11.1961;
- Matteo Serpe, nato a Torre del Greco (NA) il 05.05.1950 (cooptato in data 18 marzo 2011);
- Antonio Davide Terribile, nato a Grosseto il 13.06.1958 ;
- Giancarlo Tiezzi, nato a Grosseto il 08.02.1952.

* * *

1.9) **IL COLLEGIO SINDACALE E IL REVISORE LEGALE DEI CONTI**

Il collegio sindacale del Consorzio è composto dai seguenti membri, che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2011:

- Andrea Conti, nato a Pontedera (PI) il 29/12/1971, Presidente;
- Franco Gargani, nato a Campiglia Marittima (LI) il 15/02/1951, sindaco effettivo;
- Luigi Fici, nato a Firenze il 05/08/1969, sindaco effettivo;
- Paolo Durazzi, nato a Firenze il 16/01/1959, sindaco supplente;
- Stefano Giraldi, nato a Vinci (FI) il 26/03/1963, sindaco supplente.

Il bilancio di Consorzio Etruria è revisionato da PriceWaterhouse Coopers, sede di Firenze.

* * *

1.10) **LA SUSSISTENZA DELLA CONDIZIONE OGGETTIVA PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO**

A) Il presupposto oggettivo: lo stato di crisi. Sussiste il presupposto oggettivo per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Consorzio Etruria versa infatti in stato di crisi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 160 l. fall.

I dettagli della situazione di crisi emergono con chiarezza dal successivo capitolo 2.1), ove è descritta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società al 31 marzo 2011.

B) La perdita d'esercizio. In data 30 maggio 2011, il consiglio di amministrazione di Consorzio Etruria ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010, rilevando perdite pari ad euro 135.591.411 che hanno portato il patrimonio netto della Cooperativa ad un valore negativo pari ad euro 100.863.829.

A seguito dell'approvazione di tale progetto di bilancio, si è resa opportuna non solo la redazione di una situazione patrimoniale più aggiornata rispetto al bilancio in

questione, ma anche la convocazione dell'assemblea dei Soci al fine di rispettare quanto previsto dagli artt. 2446 e 2447 c.c.

A tal fine è stata approvata dal consiglio di amministrazione di Consorzio Etruria, in data 9 giugno 2011, una situazione patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2011, la quale evidenzia una perdita nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 marzo 2011 di euro 6.450.873, che riduce ulteriormente il patrimonio netto ad un importo (negativo) pari ad euro 107.314.700.

L'assemblea dei soci di Consorzio Etruria è stata convocata per il giorno 17 giugno 2011, in prima convocazione, e per il giorno 18 giugno 2011, in seconda convocazione.

C) Le deliberazioni dell'assemblea del 18 giugno 2011. L'assemblea dei Soci di Consorzio Etruria, così convocata, in data 18 giugno 2011 ha approvato la situazione patrimoniale al 31 marzo 2011 e ha deliberato di approvare e di depositare la presente proposta di concordato.

L'Assemblea dei Soci di Consorzio Etruria non ha invece proceduto alla riduzione del capitale per perdite e alla successiva ricostituzione dello stesso fino al minimo legale perché, in conformità con l'orientamento della dottrina assolutamente prevalente in materia¹, ha ritenuto che l'apertura di una procedura concorsuale operi come condizione sospensiva della pur esistente causa di scioglimento della società, almeno fino all'omologazione del concordato (il verbale dell'assemblea del 18 giugno 2011 verrà depositato non appena redatto da parte del Not. Jacopo Sodi verbalizzante).

La predetta sospensione si determina per il fatto che, per un verso, la proposta di concordato ha ad oggetto la ristrutturazione dei debiti sociali e, per altro verso,

¹ Si vedano in tal senso, B. QUATRARO – S. D'AMORA – R. ISRAEL – G. QUATRARO, *Trattato teorico-pratico delle operazioni sul capitale*, II ed., Milano, 2001, p. 788; A. NIGRO, *Le società per azioni nelle procedure concorsuali*, in *Trattato della società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1993, Vol. 9**, pp. 209 ss., *ivi* a p. 337; ID., *Diritto societario e procedure concorsuali*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, 1, *ivi* a p. 191; R. NOBILI – M.S. SPOLIDORO, *La riduzione del capitale*, in *Trattato della società per azioni*, a cura di G.E. Colombo – G.B. Portale, Torino, 1993, Vol. 6*, *ivi* a p. 330; A. MAISANO, *Il Concordato preventivo delle società*, Milano, 1980, *ivi* a p. 68, nota 57; F. GUERRERA – M. MALTONI, *Concordati giudiziali e operazioni societarie di «riorganizzazione»*, in *Riv. soc.*, 2008, *ivi* a p. 64; N. ATLANTE – S. MARICONDA, *La riduzione del capitale per perdite*, in *Riv. not.*, 2002, I, *ivi* a p. 64; M. MACCHIA, *Delibera di ricapitalizzazione delle società dopo l'omologa del concordato preventivo con cessione dei beni*, in *Fall.*, 1991, pp. 173 ss.; S. TERSILLA, *La tesi della sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in pendenza del concordato di ristrutturazione*, in materiali del "Corso di perfezionamento "il nuovo diritto fallimentare" Firenze, 12 maggio 2010, *ivi* alle pp. I-27 ss.

l'ammissione della società alla procedura produce l'inesigibilità dei crediti per titolo e causa anteriori alla proposta di concordato. In conseguenza della procedura di concordato, e dell'omologazione della proposta, l'ammontare dei debiti si riduce per effetto della loro ristrutturazione, la qual cosa determina una sopravvenienza attiva nel patrimonio sociale tale da poter assorbire la perdita stessa.

La tutela dei creditori sociali, dunque, è garantita in questo contesto non tanto dal procedimento *ex artt.* 2446 e 2447 c.c., quanto dallo strumento concordatario e in particolare dalla vigilanza e dai controlli del Tribunale e del Commissario Giudiziale sull'attività della società, ai sensi dell'art. 167 l. fall.

* * *

(CAPITOLO II)

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DI CONSORZIO ETRURIA AL 31 MARZO 2011

2.1) PREMESSA

La situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa al 31 marzo 2011 e lo stato analitico ed estimativo delle attività sono sintetizzati nel presente ricorso e contenuti, con il massimo grado di dettaglio come doc. 11 nel CDRom che viene depositato. Esso contiene dati, tabelle e *files* recanti informazioni in un formato elaborabile dal nominando commissario giudiziale.

Preme tuttavia riassumere i dati, ed esporre quanto segue:

- al successivo punto 2.2) si elenca (per sintesi) la situazione come risulta dalla contabilità e dalle rettifiche extracontabili quali, ad esempio, gli ammortamenti. Tale situazione risponde al disposto di cui all'art. 161, II comma, lett. a), che richiede al debitore di depositare *“una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa”*;

- al punto 3.2) del successivo Capitolo III, considerando gli elementi di cui sopra se ed in quanto siano rilevanti per la procedura, si esporrà lo *“stato analitico ed estimativo delle attività”*, indicate al valore stimato come realizzabile o disponibile.

* * *

2.2) AGGIORNATA RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DI CONSORZIO ETRURIA AL 31 MARZO 2011

La situazione patrimoniale di Consorzio Etruria è la seguente:

ATTIVO	31.3.2011 contabile
Crediti vs soci	213
Immobilizzazioni materiali	1.664
Immobilizzazioni immateriali	158
Partecipazione INSO	17.845
Partecipazioni da cedere	11.338
Part. strument. in soc. consort.	527
Partecipazione Coestra	5.500
Credito vs Etruria Investimenti	17.230
Crediti finanziari intercompany	24.330
Crediti vs altri immobilizzati	6.537
Totale attività immobilizzate	85.342
Saldo Rimanenze Lorde	91.107
<i>Fondo rischi su commesse</i>	<i>(5.000)</i>
Saldo Rimanenze Nette	86.107
Crediti vs terzi	47.888
Crediti commerciali intercompany	18.301
Crediti vs altri (incl. tributari)	4.161
Attività finanziarie non immobilizzate	3.250
Liquidità /Depositi bancari	2.219
Attività correnti	161.927
Ratei e risconti	2.015
Fondo rischi per insussistenza Attivo	
Totale Attivo	249.284

PASSIVO	31.3.2011 contabile
Debiti vs fornitori privilegiati	39.752
Debiti vs fornitori chirografi	94.873
Debiti intercompany	67.692
Debiti fiscali	1.355
Debiti Previdenziali	1.052
Altre passività privilegiate	4.061
<i>Altre passività chirografe</i>	<i>10.438</i>
Debiti correnti	221.344
Acconti Bretella	6.021
Libretti risparmio soci - Classe 6	1.547
Debiti vs altri finanziatori	224
Fondo TFR - Classe 3	3.172
Fondi rischi e oneri	7.260
Passività non correnti	18.224
Conti correnti / Anticipi	57.067
Conto anticipi con cessioni credito	7.800
Banche a BT	64.867
<i>Debiti a MT chirografi</i>	<i>19.850</i>
<i>Debiti a ML garantiti</i>	<i>3.000</i>
<i>Mutui ipotecari</i>	<i>25.713</i>
Debito CRSM per acquisto INSO	3.599
Banche a MT	52.162
Debiti verso banche	117.030
Totale Passivo (a)	356.598
Sbilancio (b)	(107.315)
Totale (a+b)	249.284

Lo squilibrio patrimoniale (differenza fra attivo e passivo) alla data del 31-3-2011 è pari a circa 107 milioni di euro.

Dalla tabella in questione emerge con chiarezza anche lo squilibrio finanziario: a fronte di liquidità per soli euro 2.218.906, infatti, constano debiti esigibili per molte decine di milioni di euro, in totale assenza di fidi bancari, tutti sospesi o revocati. Vi sono crediti esigibili e attività suscettibili di generare liquidità, ma certo non in misura sufficiente a fronteggiare il fabbisogno finanziario.

Il conto economico per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2011 evidenzia una perdita di esercizio per euro 6.450.873, che si somma alla perdita dell'esercizio 2010 di euro 135.591.411. Si tratta di perdite significative, ancorché dovute anche a fattori non ricorrenti, *in primis* il venir meno delle condizioni di normale continuità aziendale conseguente alla crisi finanziaria. Per ulteriori dati si rinvia anche al progetto di bilancio dell'esercizio 2010 e alla relazione redatta ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. .

Tutte le condizioni che precedono (squilibrio patrimoniale, crisi economica e finanziaria) verranno rimosse mediante la procedura di concordato cui Consorzio Etruria chiede di essere ammessa, nei termini di cui al presente ricorso.

* * *

(CAPITOLO III)

STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ. ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI CON L'INDICAZIONE DEI RISPETTIVI CREDITI E DELLE CAUSE DI PRELAZIONE. ELENCO DEI TITOLARI DEI DIRITTI REALI SU BENI IN POSSESSO DEL DEBITORE

3.1) PREMessa

Si forniscono con il presente ricorso tutti i dati richiesti dall'art. 161 l. fall. Essi vengono qui esposti in forma riassuntiva, mediante tabelle e relative spiegazioni.

Come tali, le tabelle sono necessariamente sintetiche. Come si è appena detto, la ricorrente deposita un CDROM con tabelle e *files* contenenti il dettaglio per ciascuna voce dell'attivo e, per il passivo, l'elenco nominativo dei creditori, con i rispettivi importi e cause legittime di prelazione, nonché l'elenco dei titolari di diritti reali sui beni in

possesso del Consorzio Etruria (cfr. art. 161, comma 2, lett. b e c). A tale documento rinviamo (doc. 11) .

* * *

3.2) **STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE. PROSPETTO DELLE PASSIVITÀ CONCORDATARIE**

Si elencano di seguito i dati di sintesi dell'attivo e del passivo di Consorzio Etruria. Essi hanno la funzione:

- per l'attivo, di individuare le categorie dei beni e i valori e la loro destinazione al "Ramo continuità" o al "Ramo concordato";

- per il passivo, di individuare le categorie di creditori (banche, fornitori, ecc.), i relativi importi e la loro "destinazione" al "Ramo continuità" o al "Ramo concordato", cioè, in concreto, chi sarà il soggetto deputato a soddisfare tali creditori, punto, quest'ultimo, che data la sua centrale importanza verrà trattato nell'apposito Capitolo IV sulle classi.

Si rinvia anche alle chiare indicazioni presenti alle pagine 16 e 17 del Piano (doc. 3).

ATTIVO	Stime patrimoniali al 20.6.2011	Ramo Continuità	Ramo Concordato
Crediti vs soci	185	185	
Immobilizzazioni materiali	1.864	689	1.175
Immobilizzazioni immateriali			
Partecipazione INSO	50.000		50.000
Partecipazioni da cedere	8.335		8.335
Part. strument. in soc. consort.	527	527	
Partecipazione Coestra	5.500	5.500	(0)
Fondo rettifica Coestra per pegno	(4.400)	(4.400)	
Credito vs Etruria Investimenti	10.230		10.230
Crediti finanziari intercompany	15.830		15.830
Crediti vs altri immobilizzati	5.557	-	5.557
Totale attività immobilizzate	93.628	2.502	91.126
<i>Rimanenze</i>	761.412	369.939	391.473
<i>(-) Acconti</i>	(665.523)	(352.920)	(312.603)
<i>Acconti Bretella</i>			
Saldo Rimanenze Lorde	95.889	17.019	78.870
<i>Fondo rischi su commesse</i>	(10.000)	(10.000)	
Saldo Rimanenze Nette	85.889	7.019,2	78.870,1
Crediti vs terzi	36.310	3.715,0	32.595,0
Crediti commerciali intercompany	12.301		12.301
Crediti vs altri (incl. tributari)	4.161		4.161
Attività finanziarie non immobilizzate	3.250		3.250
Liquidità /Depositi bancari	2.219		2.219
Attività correnti	144.131	10.734,2	133.397
Ratei e risconti			
Fondo rischi per insussistenza Attivo	(12.000)		(12.000,0)
Totale Attivo	225.759	13.236	212.523

PASSIVO	Stime patrimoniali al 20.6.2011	Ramo Continuità	Ramo Concordato
Debiti vs fornitori privilegiati	42.645		42.645
Debiti vs subapp. per appalti pubblici	2.121	2.121	
Debiti vs fornitori chirografi	101.242		101.242
Debiti intercompany	67.692		67.692
Debiti fiscali	1.375		1.375
Debiti Previdenziali	1.468		1.468
Altre passività privilegiate	4.061		4.061
Altre passività chirografe	10.493		10.493
Debiti correnti	231.097	2.121	228.976
Acconti Bretella	6.021		6.021
Libretti risparmio soci - Classe 6	1.519	1.519	
Debiti vs altri finanziatori	224		224
Fondo TFR - Classe 3	3.172	3.172	
Fondi rischi e oneri	38.180	3.920	34.260
Passività non correnti	49.116	8.611	40.506
Conti correnti / Anticipi	57.780		57.780
Conto anticipi con cessioni credito	7.800		7.800
Banche a BT	65.580		65.580
<i>Debiti a MT chirografi</i>	20.098		20.098
<i>Debiti a ML garantiti</i>	3.038		3.038
<i>Mutui ipotecari</i>	25.743		25.743
Debito CRSM per acquisto INSO	3.644		3.644
Banche a MT	52.523		52.523
Debiti verso banche	118.104		118.104
Totale Passivo (a)	398.317	10.732	387.585
Sbilancio (b)	(172.557)	2.504	(175.062)
Beneficio da stralcio concordatario		1.018	175.182
Patrimonio netto		3.522	120
Totale (a+b)	225.760	13.236	212.523

La valutazione dell'attivo di Consorzio Etruria, ai fini dell'art. 161, II comma, lett. b), 1. fall., è stata fatta sulla base di una serie di perizie redatte da esperti esterni ed indipendenti (Patrigest, gruppo Gabetti, per gli immobili; Praxi e Dott. Massimo Innocenti per alcune delle partecipazioni). Tali esperti, con perizie analitiche e motivate, hanno valutato i principali beni di proprietà di Consorzio Etruria, ed in particolare:

- il patrimonio immobiliare (sia posseduto direttamente da Consorzio Etruria, che tramite società partecipate);
- le partecipazioni sociali in società operative.

Le perizie sono a disposizione degli organi della procedura presso la sede di Consorzio Etruria. Ne produciamo alcune solo per dimostrare il tipo di lavoro svolto (copia delle perizie redatte da Patrigest, doc. 12, copia della perizia redatta dal Dott. Massimo Innocenti sulla partecipazione Coestra, doc. 13 e copia della perizia redatta da Praxi sulla partecipazione Inso, doc. 14).

A) Criteri di valutazione: in generale. I criteri di valutazione vengono distinti

per il Ramo continuità e il Ramo concordato.

a) Beni destinati alla dismissione (“Ramo concordato”). Le relative valutazioni sono state effettuate sulla base di criteri di pronto realizzo degli *assets* aziendali (ad esclusione di alcuni immobili da completare, di cui si dirà fra poco), e dunque secondo criteri di doverosa e generale prudenza. Come detto, sono state altresì eseguite stime ad opera di professionisti indipendenti, che, ove non già prodotte, sono a disposizione degli organi della procedura presso la sede di Consorzio Etruria.

Si precisa che relativamente ai beni immobili, le stime eseguite, proprio in considerazione della natura dei beni, sono fatte nella prospettiva di una liquidazione eseguita professionalmente, da soggetto qualificato che provveda alla loro liquidazione ordinata e gestita. Ciò è quanto ci si propone di fare mediante la costituzione di Assuntore.

Il piano di concordato prevede la perfetta sostenibilità dell’attività di liquidazione nel suo complesso, con i flussi finanziari provenienti sia dal c.d. Ramo concordato, sia da parte del finanziamento di Unicoop Firenze di cui si dirà, e quindi senza necessità di ricorrere al credito bancario.

b) Beni destinati all’impresa (“Ramo continuità”). Per i (pochi) beni strumentali all’attività di Consorzio Etruria, che dunque non sono destinati alla liquidazione, la valutazione è stata invece effettuata, sempre secondo prudenza, ma secondo un valore di funzionamento.

Per la dettagliata comparazione fra il piano di concordato, con i suoi due “rami”, e l’alternativa dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 270/1999) o del fallimento si rinvia al successivo Capitolo VI.

B) Approfondimento sulle c.d. “rimanenze conto terzi” o “lavori in corso.”

Una precisazione è d’obbligo: nel bilancio di Consorzio Etruria, come in quello di tutte le imprese che esercitano attività di costruzioni per conto di terzi, è presente una voce definita “Rimanenze” o “Lavori in corso”. Questa voce, il cui importo è molto elevato (euro 658 milioni) riporta i valori dei lavori effettuati per commesse ancora in corso. Essa, tuttavia, ha contenuto composito, in quanto include:

- 1) commesse in corso di esecuzione;
- 2) commesse concluse, ma non ancora collaudate e per le quali pertanto non è avvenuta la chiusura formale del cantiere e, tipicamente, vi sono ancora importi da

fatturare.

Per entrambe le tipologie la voce “Rimanenze” o “Lavori in corso” espone il valore dei lavori effettuati (cioè i corrispettivi maturati per tali lavori) fino alla data di riferimento. Tale valore è però controbilanciato, nel passivo, dagli importi già fatturati. Due esempi aiuteranno a comprendere.

Esempio 1. Se Consorzio Etruria ha eseguito ed incassato lavori per 10 milioni di euro su 11 milioni previsti, in contabilità troveremo:

- nell’attivo 10 milioni “rimanenze/lavori in corso”;
- nel passivo 10 milioni “acconti”.

Ne consegue che, ai fini del concordato, le due poste si elidono. Non vi è un attivo né un corrispondente debito. Occorre invece vedere se i lavori proseguiranno al fine di valutare se vi saranno i previsti ulteriori lavori per 1 milione (e i conseguenti ricavi) o invece penalità in caso di abbandono del cantiere.

Esempio 2. Se, nel caso che precede (lavori eseguiti per 10 milioni), sono stati fatturati solo 9 milioni su 10 milioni di lavori eseguiti, e ne sono stati incassati solo 8, avremo:

- nell’attivo 10 milioni “rimanenze/lavori in corso” e un credito di 1 milione;
- nel passivo 9 milioni di “acconti”.

In questo secondo caso, nell’attivo avremo effettivamente 2 milioni, fra crediti da incassare (1 milione) e importi da fatturare (1 milione).

In sintesi, la voce “Rimanenze” presente nel prospetto di cui sopra, pertanto, deve essere considerata al netto della voce “Acconti”, per i motivi appena esposti.

C) Criteri di valutazione: in dettaglio. Più in dettaglio, i criteri di valutazione dell’attivo sono i seguenti.

(a) Immobilizzazioni immateriali: le immobilizzazioni immateriali (per un totale di soli 158.000 euro, per la quasi totalità *software*) sono state prudenzialmente azzerate. Consorzio Etruria continua comunque ad utilizzare il *software*.

(b) Immobilizzazioni materiali: in questa voce (per un totale di euro 1.864.000) sono presenti macchinari e macchine da ufficio, nonché alcuni terreni valutati a valore contabile, ad eccezione di due terreni posti in Pietrasanta, località Africa, che sono iscritti nel piano di concordato ad un diverso (e più elevato) valore, essendo in corso una avanzata trattativa per la loro cessione a tale valore (si tratta comunque di una

differenza di soli euro 200.000 circa).

(c) Immobilizzazioni finanziarie: le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate come segue:

- le partecipazioni nelle maggiori società operative (Inso e Coestra) sono state oggetto di specifica perizia redatta da un professionista esterno indipendente;

- le partecipazioni in società di scopo proprietarie di immobili, sono state oggetto di specifica valutazione da parte di Patrigest, perito esterno ed indipendente il quale ha periziato *l'immobile* (e da tale valore si è risaliti al valore della partecipazione, decurtandone i debiti delle società e i prevedibili costi di gestione). Gli immobili, e conseguentemente le partecipazioni, sono stati valutati al valore peritale, ad eccezione di alcuni casi in cui si è ritenuto di operare ulteriori e prudenti svalutazioni;

- le restanti partecipazioni sono state valutate al minore tra il costo di acquisto o di sottoscrizione e la corrispondente quota di patrimonio netto, giudicando l'eventuale differenza quale perdita durevole di valore.

(d) Rimanenze di magazzino: ulteriori immobili di proprietà di Consorzio Etruria, la maggior parte dei quali è oggetto di lavorazioni non ultimate (anche detti lavori "in conto proprio"). La valutazione dei beni sui quali sono in corso lavori "in conto proprio" è stata effettuata a valori di perizia, eseguita dalla società Patrigest. Tuttavia, nel caso degli immobili in corso di ultimazione, laddove si sia ritenuto conveniente e concretamente possibile che il bene venga completato prima della sua dismissione, si è prevista la dismissione del bene una volta ultimato. La valutazione di questi beni è fatta sulla base del valore finito, al netto dei costi ancora da sostenere.

Ad esempio, se un complesso di appartamenti è prossimo alla ultimazione, e vi sia rilevante differenza fra la sua vendita immediata (ad un imprenditore e a valori di solito penalizzanti) e la sua vendita una volta ultimato (a privati, e a valore di mercato):

1) il piano di concordato prevede che esso sia ultimato;

2) il valore ai fini del concordato non è quello di dismissione immediata, ma quello di vendita una volta ultimato (ovviamente, dedotti i costi di ultimazione).

Ciò premesso, la valutazione degli immobili di Consorzio Etruria (destinati al Ramo concordato e dunque ad Assuntore) è la seguente:

- a) immobili già ultimati e terreni (ad eccezione dei pochi terreni presenti nelle immobilizzazioni materiali, di cui poc' anzi si è detto): sono stati oggetto di perizia da parte di un professionista esterno indipendente e iscritti nel piano di concordato a tale valore;
- b) interventi in corso:
- b1) di cui non è prevista, perché finanziariamente non sostenibile, l'ultimazione*: sono stati oggetto di perizia da parte di un professionista esterno indipendente e iscritti nel piano di concordato a tale valore;
- b2) di cui si è prevista l'ultimazione*: sono stati oggetto di perizia da parte di un professionista esterno indipendente che ha individuato il totale dei ricavi dell'opera finita e i costi ancora da sostenere per completare l'opera stessa; il valore ottenuto mediante la sottrazione dei costi di completamento dai ricavi è stato posto a base del concordato.

* * *

3.3) ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI

Si fornisce di seguito una sintesi delle passività di Consorzio Etruria, con indicazione della loro collocazione.

Per l'elenco nominativo dei creditori e dei rispettivi crediti e cause di prelazione si rinvia, come già spiegato (trattandosi di oltre 2.200 posizioni per i soli fornitori), all'allegato, doc. 11.

Si precisa che, quanto ai fornitori, per il riconoscimento della qualità di creditore privilegiato *ex art. 2751-bis n. 5) c.c.*:

- per gli artigiani, si è proceduto secondo prudente apprezzamento e in conformità alla prassi giurisprudenziale;

- per le cooperative di produzione e lavoro ci si è basati sulle visure camerali.

Tale riconoscimento, ovviamente, è fatto al limitato fine di quantificare il fabbisogno concordatario stimato, ma non vincola la società, che si riserva di richiedere la relativa documentazione e di operare la correzione di eventuali errori.

A) Creditori chirografari

Classe	Passivo concordato	Proiezione 20.6.2011
Classe 4: Chirografari		
Classe 4	Debiti vs fornitori correnti	101.242
Classe 4	Altre passività chirografe	10.493
Classe 4	Debiti vs altri finanziatori	224
Classe 4	Conti correnti / Anticipi	57.780
Classe 4	Debiti a MT chirografi	20.098
Classe 4	Fondo rischi (e.g. BTP)	34.260
Classe 4	Acconto Bretella	6.021
Totale Chirografari Classe 4		230.119
Classe 5: Creditori Intercompany		
Classe 5	Debiti commerciali intercompany	51.623
Classe 5	Debito verso Co.e.stra.	16.069
Totale Creditori intercompany - classe 5		67.692
Classe 6	Libretti soci	1.519
Totale Chirografari:		299.330

Si rinvia per il dettaglio al Piano ([doc. 3](#)).

Si precisa che nel piano di concordato sono appostati circa euro 34.260.000 per fondi rischi, a fronte di creditori chirografari che dovessero manifestarsi in corso di procedura o dovessero fondatamente esporre pretese maggiori di quelle riassunte nel ricorso.

B) Creditori muniti di cause legittime di prelazione

Classe	Passivo concordato	Proiezione 20.6.2011
Creditori Privilegiati		
Classe 1	Fornitori privilegiati	42.645
Classe 1	Minori fornitori privilegiati (pagati da CE)	2.121
Classe 1	Interessi fornitori privilegiati	505
Classe 1	Debiti fiscali	1.375
Classe 1	Debiti Previdenziali	1.468
Classe 1	Altre passività privilegiati	4.061
Classe 2	Conto Anticipi con cessioni credito	7.800
Classe 2	Debito ML garantito	3.038
Classe 2	Mutui ipotecari	25.743
Classe 2	Debito CRSM per acquisto azioni Inso	3.644
Classe 2	Interessi su mutui ipotecari	2.273
Classe 3	Fondo TFR	3.172
Totale Privilegio da soddisfare		97.845

Si rinvia per il dettaglio al Piano (doc. 3).

* * *

3.4) SPESA DI GIUSTIZIA E DI PROCEDURA

Tenuto conto del complessivo debito della Società che dovrà essere soddisfatto in sede concordataria, e del fatto che non dovrà esserci una fase di liquidazione dell'attivo, cui provvederà l'Assuntore, ma solo una fase di sorveglianza da parte del commissario giudiziale, si stima la voce "spese di giustizia e di procedura" (compreso il compenso non solo del commissario giudiziale ma anche di eventuali periti e di altri coadiutori) nella misura complessiva di **euro 2.000.000**, comprensivi della spesa di registrazione della sentenza di omologazione del concordato (a tasso fisso).

Si precisa che il Consorzio Etruria è disponibile ad effettuare il deposito della somma di cui all'art. 163, II comma, n. 4), l. fall., nella misura che il Tribunale vorrà ordinare, misura che si chiede sin d'ora, stante il suo rilievo, venga determinata in importo inferiore a quella massima di legge e possibilmente nella (prevista) misura del 20%.

* * *

3.5) ELENCO DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI SU BENI IN POSSESSO DI CONSORZIO

ETRURIA. LA PARTECIPAZIONE IN COESTRA

A) Elenco dei diritti reali su beni in possesso di Consorzio Etruria. I diritti reali su beni in possesso di Consorzio Etruria sono quelli di cui all'allegato 11. Si tratta di:

- beni condotti in *leasing*;
- beni detenuti in comodato;
- beni gravati da ipoteca volontaria, legale o giudiziale;
- beni gravati da pegno (si tratta: (i) del pacchetto azionario pari al 50 per cento delle azioni Coestra, gravato da pegno per il debito della società I Tigli s.r.l., interamente posseduta: si rinvia per questa posizione all'approfondimento subito *infra*; (ii) del pegno attualmente gravante sulle azioni Inso a favore di Cassa di Risparmio di San Miniato: per maggiori dettagli si veda il par. 5.2, lett. C).

Non si indicano in questa sede i beni oggetto di pignoramento da parte di creditori, in quanto i pignoramenti sono resi irrilevanti ai fini del concordato dall'art. 168 l. fall.

B) Precisazione sulla partecipazione in Coestra posseduta da Consorzio Etruria. La partecipazione in Coestra è posseduta da Consorzio Etruria:

- direttamente, per il 50 per cento;
- tramite la società I Tigli s.r.l. (di seguito "**I Tigli**"), interamente posseduta da Consorzio Etruria, per il residuo 50 per cento.

La società I Tigli ha contratto un debito verso alcune banche, che l'hanno finanziata in pool, a garanzia del quale è stato costituito un pegno sul 100 per cento delle quote di Coestra (pegno costituito dalla debitrice I Tigli sul 50 per cento, e da Consorzio Etruria terzo datore di pegno per il residuo 50 per cento). In più Consorzio Etruria si è anche costituita fideiussore del debito in questione verso le banche del pool. Le due garanzie sono separate ed indipendenti: il pegno assiste il debito de I Tigli, e *in più* Consorzio Etruria ha prestato fideiussione.

Le conseguenze sono:

- (i) Consorzio Etruria soggiace al rischio di espropriazione della partecipazione in qualità di terzo datore di pegno;
- (ii) il debito di Consorzio Etruria (in qualità di fideiussore) verso le banche finanziatrici de I Tigli ha natura chirografaria;

(iii) scarso o nessun valore avrebbe il credito di regresso di Consorzio Etruria nei confronti de I Tigli, stante il fatto che il patrimonio di quest'ultima è quasi esclusivamente costituito dalla partecipazione in Coestra.

Sono in corso trattative con le banche creditrici de I Tigli per la sottoscrizione di un accordo relativo al debito, le cui caratteristiche saranno coerenti con i flussi generati dai dividendi di Coestra.

* * *

(CAPITOLO IV)

LA PROPOSTA AI CREDITORI

4.1) CONSIDERAZIONI GENERALI E FORMAZIONE DI CLASSI DI CREDITORI

Di seguito si descrive la proposta di soddisfazione che Consorzio Etruria rivolge ai propri creditori. Nel prossimo Capitolo V si illustrerà invece il piano che sostiene la proposta ai creditori e la rende fattibile. Ai nostri fini, è qui sufficiente ricordare che tale piano si articola su due componenti essenziali:

- 1) la dismissione ordinata di quasi tutto il patrimonio attraverso una società *ad hoc* (Assuntore): il **“Ramo concordato”**;
- 2) la continuazione dell'attività d'impresa ad opera di Consorzio Etruria ristrutturata dal punto di vista sia industriale che finanziario: il **“Ramo continuità”**.

I creditori concorsuali (cioè anteriori al deposito della domanda di concordato) saranno soddisfatti con inserimento in classi di appartenenza, e (quanto ai chirografari) nelle percentuali e con le modalità previste per ciascuna classe.

Si tratta di sei classi di creditori, di cui:

- tre classi di creditori prelatizi: **Classe 1, Classe 2 e Classe 3**, tutte senza voto, i cui appartenenti verranno tutti soddisfatti per intero;
- tre classi di creditori chirografari: **Classe 4, Classe 5 e Classe 6**, votanti, i cui appartenenti verranno soddisfatti in modo parziale e con percentuali diverse fra le varie classi.

Il loro soddisfacimento avverrà:

- da parte di Assuntore, che sarà, appunto, assuntore del concordato ai sensi dell'art. 160, I comma, lett. b), l. fall., e si accollerà la massima parte del passivo concordatario;
- da parte di Consorzio Etruria risanata, per i creditori della Classe 3 (i.e. i

dipendenti per il TFR) e della Classe 6 (i.e. i soci di Consorzio Etruria creditori per libretti di risparmio).

Inoltre, ai creditori chirografari delle Classi 4 e 6 (non della Classe 5) spetterà una quota degli attesi utili netti civilistici che Consorzio Etruria auspicabilmente genererà nell'ambito della continuazione della propria attività di impresa.

L'accollo del passivo da parte di Assuntore avrà valore liberatorio, con conseguente esdebitazione di Consorzio Etruria per effetto dell'omologa del concordato e della suddetta assunzione.

* * *

4.2) **LE CLASSI DI CREDITORI**

I creditori di Consorzio Etruria vengono suddivisi nelle seguenti sei classi.

<u>Classe 1: creditori privilegiati (ad eccezione dei dipendenti di Consorzio Etruria per il TFR), soddisfatti da Assuntore</u>
--

A) Identificazione. Si tratta di tutti i creditori muniti di privilegio (in senso tecnico: non dunque i creditori muniti di ipoteca o pegno), e pertanto, a titolo esemplificativo:

- a) lavoratori dipendenti, per retribuzioni o per debiti conseguenti al rapporto di lavoro già maturati alla data della domanda;
- b) fornitori privilegiati (principalmente, cooperative di produzione e lavoro e artigiani);
- c) enti previdenziali;
- d) amministrazione tributaria;
- e) cassa integrazione (fino alla data di deposito della domanda di concordato, e ovviamente fatte salve le esenzioni di legge).

Ancorché l'ammontare possa variare in qualche misura, si tratta di debiti attualmente stimati in **euro 52.175.498**.

B) Soggetto debitore e termini di pagamento. Il pagamento è promesso in misura integrale, a carico di Assuntore e con liberazione di Consorzio Etruria all'omologazione del concordato, nel termine di dodici mesi dalla data dell'omologazione (salvo quanto diremo subito dopo per i creditori previdenziali e per alcuni altri creditori la cui soddisfazione avverrà in pendenza di procedura).

E' previsto il pagamento degli interessi, nella misura spettante per legge o per

contratto.

C) Diritto di voto e precisazioni. I creditori appartenenti alla presente classe, ai sensi dell'art. 177, II comma, 1. fall., non hanno diritto di voto a meno che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. La presente classe non rientra quindi fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 177, I comma, 1. fall.

Si precisa che:

- i fornitori che, pur essendo titolari di una pretesa originariamente chirografaria o privilegiata, hanno iscritto ipoteca giudiziale, sono inseriti nella Classe 2 (ovviamente, per la sola parte di credito portata dal titolo in forza del quale l'ipoteca è stata iscritta);

- per i fornitori privilegiati di Consorzio Etruria il cui rapporto contrattuale prosegue con la stessa dopo il deposito della domanda di concordato, i crediti considerati all'interno della presente classe sono esclusivamente quelli maturati fino alla data del deposito della domanda di concordato. Si considerano tali i crediti per i beni trasferiti e per le prestazioni effettuate (dal creditore di Consorzio Etruria) fino alla data del deposito della domanda di concordato. I crediti per i beni trasferiti e per le prestazioni effettuate successivamente a tale data non hanno natura concorsuale e saranno pagati da Consorzio Etruria in continuità, oppure da Assuntore allorché quest'ultimo sia subentrato nel rapporto. Il fabbisogno, per i crediti sorti in corso di procedura, è prededucibile e come tale computato nel piano di concordato.

Si precisa inoltre che, per alcuni creditori, il soddisfacimento avverrà, previa autorizzazione *ex art.* 167 l. fall., in pendenza di procedura. Si tratta di:

- creditori che verrebbero comunque soddisfatti integralmente sulla base del piano, ma che è importante che siano soddisfatti immediatamente (nell'interesse della massa dei creditori), al fine di consentire la regolare prosecuzione dell'attività d'impresa (che, è opportuno ricordarlo, genera vantaggi per i creditori). È il caso, ad esempio, dei debiti previdenziali, la cui tempestiva soddisfazione è necessaria per ottenere il c.d. DURC (Documento unico di regolarità contributiva) che è indispensabile per contrattare con le pubbliche amministrazioni e per riscuotere i crediti nei loro confronti;

- subappaltatori privilegiati per appalti pubblici, rispetto ai quali, ai sensi dell'art. 118, III comma, del Codice degli appalti (d.lgs. 163/2006, come modificato dal d.lgs. 152/2008):

- il mancato soddisfacimento da parte di Consorzio Etruria bloccherebbe il

pagamento del debito dell'amministrazione appaltante nei confronti della stessa, oppure

- l'amministrazione appaltante provvederebbe direttamente al loro soddisfacimento, con compensazione con il proprio debito verso Consorzio Etruria (e dunque, in entrambi i casi, con onere a carico della massa dei creditori di Consorzio Etruria, depauperata del credito verso la stazione appaltante)². Per maggiori dettagli si rinvia al par. 5.8.

Consorzio Etruria chiederà dunque l'autorizzazione laddove il pagamento sia necessario per (e funzionale a) riscuotere il credito verso la stazione appaltante.

* * *

Classe 2: creditori prelatizi, anche per ipoteca giudiziale, soddisfatti da Assuntore

A) Identificazione. Si tratta delle seguenti categorie di creditori:

- a) banche per crediti ipotecari o pignoratizi, con i relativi interessi;
- b) creditori chirografari che hanno iscritto ipoteche giudiziali, con i relativi interessi.

Ancorché l'ammontare possa variare in qualche misura, si tratta di debiti attualmente stimati in **euro 42.497.708**.

B) Soggetto debitore e termini di pagamento. Sulla base delle perizie effettuate, gli immobili sui quali gravano le ipoteche in questione risultano avere un valore che consente di soddisfare integralmente i debiti della classe.

Pertanto, il pagamento è promesso in misura integrale a carico di Assuntore e con liberazione di Consorzio Etruria all'omologazione del concordato, nei seguenti termini:

- (i) per effetto della vendita dei beni sui quali gravano le ipoteche stesse, e al tempo dell'incasso del relativo prezzo; ovvero
- (ii) ai sensi dell'art. 111, n. 3, 1. fall., al momento in cui vi siano riparti (dei proventi derivanti dalla liquidazione dei beni che sono oggetto di trasferimento ad

² L'art. 118 comma 3 del Codice degli appalti dispone infatti: "*Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento*".

Assuntore, ma diversi da quelli vincolati a garanzia) anteriori alla vendita del bene su cui grava la garanzia. In tali riparti, i creditori della classe parteciperanno, *pari passu e pro quota*, con i chirografari, salvo ovviamente conguaglio al momento della vendita del bene vincolato a garanzia.

C) Diritto di voto e precisazioni. I creditori appartenenti alla presente classe, ai sensi dell'art. 177, II comma, 1. fall., non hanno diritto di voto a meno che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. La presente classe non rientra quindi fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 177, I comma, 1. fall.

Si precisa anche in questo caso che per i fornitori della classe il cui rapporto contrattuale prosegue con Consorzio Etruria dopo il deposito della domanda di concordato, i crediti considerati all'interno della presente classe sono esclusivamente quelli maturati fino alla data del deposito della domanda di concordato. Si rinvia a quanto già esposto al punto C della Classe 1.

* * *

<p><u>Classe 3:</u> dipendenti privilegiati di Consorzio Etruria per TFR, soddisfatti da Consorzio Etruria</p>

A) Identificazione. Si tratta dei dipendenti di Consorzio Etruria per il trattamento di fine rapporto (TFR), in qualsiasi tempo maturato.

Ancorché l'ammontare possa variare in qualche misura, si tratta di debiti attualmente stimati in **euro 3.171.795** (TFR maturato al 31-3-2011).

B) Soggetto debitore e termini di pagamento. Il relativo debito verrà soddisfatto da Consorzio Etruria, nei seguenti termini:

- nel termine di dodici mesi dalla data dell'omologazione del concordato, per il TFR verso dipendenti il cui rapporto dovesse essere risolto entro la data di omologazione del concordato;

- nel termine naturale di pagamento conseguente alla maturazione del diritto alla percezione del TFR per tutti gli altri.

C) Diritto di voto. I creditori appartenenti alla presente classe, ai sensi dell'art. 177, II comma, 1. fall., non hanno diritto di voto a meno che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. La presente classe non rientra quindi fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 177, I comma, 1. fall.

* * *

Classe 4: creditori chirografari, soddisfatti da Assuntore e in via aggiuntiva, con gli eventuali utili, anche da Consorzio Etruria

A) Identificazione. Si tratta delle seguenti categorie di creditori:

a) creditori chirografari non bancari;

b) banche chirografarie;

c) creditori verso soggetti diversi da Consorzio Etruria (sostanzialmente, società da questa controllate) con credito assistito, in tutto o in parte, da fideiussione prestata da Consorzio Etruria, i quali vengono considerati come creditori condizionali ai sensi e nei limiti di cui all'art. 55, III comma, 1. fall. (richiamato dall'art. 169 1. fall.).

Ancorché l'ammontare possa variare in qualche misura, si tratta di debiti attualmente stimati in **euro 195.838.338**.

A fini di doverosa prudenza, il piano prevede altresì un fondo rischi a copertura di eventuali ulteriori debiti verso fornitori o debiti risarcitori in genere (di importo pari ad euro 34.260.121).

B) Soggetto debitore e termini di pagamento. Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi, da Assuntore.

L'assunzione (conseguente all'omologazione del concordato) comporterà la liberazione di Consorzio Etruria nei confronti dei creditori.

Le modalità previste e i termini della soddisfazione dei creditori della classe sono le seguenti:

- da parte di Assuntore, mediante attribuzione ai creditori della classe, a definitiva tacitazione del loro credito, dell'intero netto ricavo derivante dalla liquidazione del suo patrimonio, effettuata secondo le modalità di cui al presente ricorso (dedotto quanto spettante ai creditori delle Classi 1 e 2 e in parziale concorso con i creditori chirografari della Classe 5). Tale soddisfazione è allo stato prevista, sulla base dei valori di stima delle attività e della stima del passivo, nella misura del 35,9 per cento, nei tempi minimi indispensabili per la dismissione ottimale dei singoli cespiti del patrimonio;

- da parte di Consorzio Etruria (ma sempre per il tramite di Assuntore), come soddisfazione aggiuntiva, con destinazione ai creditori della classe del 40 per cento degli attesi utili netti civilistici di Consorzio Etruria. In dettaglio, Consorzio Etruria verserà ad Assuntore il 40 per cento dell'utile netto civilistico relativo agli anni dal 2012 al 2016

(compresi), affinché Assuntore lo destini ai creditori della classe in esame.

C) Diritto di voto e precisazioni. I creditori appartenenti alla presente classe hanno diritto di voto e la presente classe rientra fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 177, I comma, 1. fall.

Si precisa che:

- anche in questo caso, per i fornitori della classe il cui rapporto contrattuale prosegue con Consorzio Etruria dopo il deposito della domanda di concordato, i crediti considerati all'interno della presente classe sono esclusivamente quelli maturati fino alla data del deposito della domanda di concordato. Si rinvia a quanto già esposto al punto C della Classe 1;

- come già esposto per la Classe 1, per i subappaltatori privilegiati per appalti pubblici si chiederà, se ciò sia nell'interesse dei creditori, l'autorizzazione *ex art.* 167 1. fall. a pagare in pendenza di procedura i subappaltatori chirografari per appalti pubblici, il cui mancato soddisfacimento da parte di Consorzio Etruria comporti l'impossibilità di esigere il credito verso l'amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 118, III comma, del Codice degli appalti. Si rinvia anche in questo caso, per gli ulteriori dettagli, al punto C) della Classe 1;

- il debito verso le banche che hanno finanziato I Tigli s.r.l., società interamente partecipata, è qui incluso in quanto – come spiegato in varie parti del presente ricorso – il debito da fideiussione è chirografario (il pegno, infatti, assiste il debito principale de I Tigli e non il debito fideiussorio);

- nella classe in questione, infine, viene inserito il debito verso società partecipate, ma non controllate da Consorzio Etruria. Si tratta essenzialmente di società consortili, ad esempio, Trafiter s.c.a.r.l.. Il debito è qui considerato al netto delle compensazioni, che è ragionevole che vengano invocate *ex art.* 56 1. fall. dalle controparti (attesa la sussistenza - nei confronti delle società consortili - di reciproci rapporti di debito/credito).

Quanto al pagamento aggiuntivo degli utili, si precisa infine che, in caso di eventuale fusione di Consorzio Etruria con la controllata Coestra (prevista come possibile sulla base del piano di concordato), tale percentuale dovrà calcolarsi sugli utili netti della società risultante dalla fusione, previa detrazione della quota di utili che debba essere destinata a servizio del debito verso le banche finanziatrici de I Tigli s.r.l. (il cui credito è garantito da pegno sull'intera partecipazione in Coestra).

* * *

Classe 5: creditori *intercompany*, soddisfatti da Assuntore

A) **Identificazione.** Si tratta delle società, creditrici di Consorzio Etruria, da essa controllate *ex art.* 2359 c.c. e in relazione alle quali Consorzio Etruria è tenuta al consolidamento dei rispettivi bilanci.

Ancorché l'ammontare possa variare in qualche misura, si tratta di debiti attualmente stimati in **euro 67.691.614.**

Si precisa che non si tratta di crediti postergati *ex art.* 2497-quinquies c.c. perché in questo caso la società capogruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento, è debitrice (e non creditrice).

B) **Soggetto debitore e termini di pagamento.** Il pagamento dovrà essere effettuato da Assuntore e con liberazione di Consorzio Etruria in conseguenza dell'omologazione del concordato.

I creditori della classe verranno soddisfatti da parte di Assuntore, mediante attribuzione ai creditori della classe dell'intero netto ricavo derivante dalla liquidazione del suo patrimonio, effettuata secondo le modalità di cui al presente ricorso (dedotto quanto spettante ai creditori delle Classi 1 e 2 e in concorso parziale con i creditori chirografari della Classe 4).

La soddisfazione è prevista per i creditori della classe dopo che i creditori della Classe 4 abbiano percepito la quota del 1,5 % dei loro crediti. Tale soddisfazione è allo stato prevista, sulla base dei valori di stima delle attività e della stima del passivo, nella misura del 34,4 per cento, nei tempi minimi indispensabili per la dismissione ottimale dei singoli cespiti del patrimonio.

C) **Diritto di voto e precisazioni.** I creditori appartenenti alla presente classe hanno diritto di voto e la presente classe rientra fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 177, I comma, l. fall.

Il relativo ammontare è stato indicato al lordo delle possibili compensazioni con crediti vantati da Consorzio Etruria, che non è del tutto scontato che la società del gruppo invochi (potendo sussistere i presupposti della postergazione del credito di Consorzio Etruria).

Si precisa che per i creditori chirografari c.d. *intercompany* non è previsto alcun pagamento aggiuntivo degli utili da parte di Consorzio Etruria (previsto invece per i

chirografari generali della Classe 4).

* * *

Classe 6: soci creditori per libretti di risparmio, soddisfatti da Consorzio Etruria

A) Identificazione. Si tratta del risparmio sociale (circa euro 1,6 mln) raccolto da Consorzio Etruria presso i propri soci ai sensi del relativo regolamento (e in conformità con lo statuto) strumentale alla realizzazione delle finalità mutualistiche proprie del Consorzio.

Ancorché l'ammontare possa variare in qualche misura, si tratta di debiti attualmente stimati in **euro 1.519.027**.

I crediti in questione non sono postergati anzitutto in considerazione delle finalità mutualistiche dei prestiti per risparmio. La ragione per cui i versamenti sui libretti di risparmio vennero effettuati dai soci, infatti, non è quella di sostituire il capitale di rischio, ma quella di investire il loro stipendio: ciò sottrae i versamenti alla *ratio* a base dell'art. 2467 c.c. Inoltre, l'art. 2467 c.c. sulla postergazione dei "finanziamenti" dei soci si applica comunque alle sole s.r.l. mentre Consorzio Etruria è società cooperativa, cui oltretutto si applicano, in via sussidiaria, le norme relative alle s.p.a. (v. art. 2519, I comma, c.c.; v. inoltre l'art. 1 dello statuto).

B) Soggetto debitore e termini di pagamento. Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi, da Consorzio Etruria, come segue:

a) come promessa vincolante: il 33 per cento appena concretamente possibile e comunque entro due anni dalla data di omologazione del concordato;

b) come soddisfazione aggiuntiva, mediante la destinazione ai creditori della classe del 10 per cento degli eventuali utili netti civilistici di Consorzio Etruria, di ciascun futuro esercizio, fino a concorrenza del loro intero credito.

C) Diritto di voto e precisazioni. I creditori appartenenti alla presente classe hanno diritto di voto e la presente classe rientra fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 177, I comma, l. fall.

Quanto al pagamento aggiuntivo degli utili, resta inteso che nell'eventualità di una fusione di Consorzio Etruria con la controllata Coestra (prevista come possibile sulla base del piano di concordato), la percentuale sopra prevista si calcolerà sugli utili netti della società risultante dalla fusione, previa detrazione della quota di utili che debba essere

destinata a servizio del debito verso le banche finanziatrici de I Tigli s.r.l. (il cui credito è garantito da pegno sull'intera partecipazione in Coestra).

Si precisa infine che, allorché il socio abbia un debito verso Consorzio Etruria (per esempio, come effettivamente risulta in una pluralità di casi per il pagamento delle quote sociali ancora da versare), egli potrà compensare tale debito con il suo credito (nella misura in cui debito e credito sussistano alla data di deposito della domanda di concordato: da ultimo, in relazione all'art. 56 l. fall. nel fallimento, richiamato dall'art. 169 l. fall. per il concordato, v. Cass. 31-8-2010, n. 18915). Pertanto, il credito effettivo di ciascun socio potrebbe essere quello risultante dopo la compensazione suddetta. Nel piano di concordato, il fabbisogno per la Classe 6, così come il contrapposto credito verso i soci per il pagamento delle quote, sono computati al netto della compensazione, essendo ragionevole che il socio, che oltre ad essere creditore della Società sia anche debitore per la sottoscrizione del capitale, la invochi.

* * *

(CAPITOLO V)

IL PIANO DI CONCORDATO

5.1) **IL PIANO DI CONCORDATO: CARATTERI GENERALI**

Il piano di concordato sorregge la valutazione di fattibilità della proposta e costituisce il fondamento concreto in base al quale la proposta stessa da un lato può essere avanzata, e dall'altro può essere valutata, prima dal commissario giudiziale, e poi dai creditori (v. M. FABIANI, *Per la chiarezza delle idee su proposta, piano e domanda di concordato preventivo e riflessi sulla fattibilità*, in *Fallimento*, n. 2/2011, p. 172 e ss.).

Nel caso di specie il piano di concordato è strutturato nel modo che segue.

Come già spiegato, il patrimonio di Consorzio Etruria viene suddiviso in due parti: una minore, definita "Ramo continuità", e una maggiore, definita "Ramo concordato".

Consorzio Etruria prosegue l'attività di impresa, limitatamente alle commesse per conto terzi, con il c.d. "Ramo continuità", e trasferisce ad Assuntore, nell'ambito dell'attribuzione prevista dall'art. 160, I comma, lett. b), l. fall., la massima parte del suo patrimonio, il c.d. "Ramo concordato", dal quale restano esclusi soltanto taluni beni strumentali alla prosecuzione dell'attività di impresa.

Il piano (che sarà in dettaglio descritto nel prosieguo) prevede:

- che Assuntore venga costituito da Consorzio Etruria dopo l'omologazione, come preciso patto di concordato e impegno verso i creditori;

- che esso abbia la forma di società di capitali, con oggetto sociale sia limitato (e vincolato) alla soddisfazione dei creditori concordatari, secondo il piano qui previsto;

- che ad Assuntore sia destinata la quasi totalità del patrimonio di Consorzio Etruria (si tratta del "Ramo concordato"), dal quale restano esclusi soltanto: (i) i beni strumentali alla prosecuzione dell'attività di impresa, fra cui alcune partecipazioni secondarie analiticamente individuate; (ii) le partecipazioni nelle società I Tigli e Coestra (quest'ultima partecipazione non è allo stato liquidabile, essendo gravata da pegno per un credito eccedente il suo valore di perizia); (iii) i beni che per specifici vincoli non possono essere trasferiti;

- che anche prima della costituzione di Assuntore, il patrimonio a questo destinato ("Ramo concordato") venga fin da subito contabilmente separato, con effetto dalla data del deposito della presente domanda, senza che possa subire le eventuali conseguenze negative dell'attività d'impresa (ma beneficiando di quelle positive);

- le partecipazioni sociali di Assuntore, una volta che sarà stato costituito, siano interamente possedute da Consorzio Etruria, e tuttavia Assuntore, per effetto di precise regole statutarie (*in parte qua* non modificabili), sia gestito in modo finanziariamente sostenibile e compatibile con il piano di concordato, secondo regole di trasparenza e di indipendenza, da Consorzio Etruria, a tutela dei creditori concorsuali.

Il piano di concordato, che prevede la continuazione dell'attività di impresa (con riconcentrazione sul *core business* e opportune cautele) da parte di Consorzio Etruria, si avvale sia di risorse finanziarie certe ed immediatamente disponibili, costituite da un finanziamento concesso da Unicoop Firenze soc. coop. a r.l. (d'ora in poi "Unicoop Firenze"), sia delle risorse derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa di Consorzio Etruria, e dell'attività liquidatoria di Assuntore.

Sul finanziamento Unicoop Firenze e sulle motivazioni della prosecuzione dell'attività d'impresa, data la loro importanza, è opportuno soffermarsi sin da subito.

* * *

5.2) IL FINANZIAMENTO CONCESSO DA UNICOOP FIRENZE GARANTITO DA PEGNO SULLE AZIONI DI INSO

In data 18 giugno 2011, con scrittura privata autenticata dal Notaio Dott. Poma di

Firenze qui acclusa in copia *sub doc. 15*, Consorzio Etruria e Unicoop Firenze - nota realtà toscana dotata di ampio patrimonio - hanno sottoscritto un contratto di finanziamento a favore di Consorzio Etruria. L'efficacia del contratto di finanziamento è condizionata sospensivamente all'ammissione di Consorzio Etruria alla procedura di concordato preventivo e alla autorizzazione *ex art. 167 l. fall.* alla stipula del finanziamento (da ottenersi entro il 30 settembre 2011). L'erogazione a favore di Consorzio Etruria delle somme ivi previste (complessivamente pari ad euro 30 milioni) è anche subordinata alla loro esclusiva utilizzazione in funzione di quanto previsto dal concordato: circostanza questa che dovrà risultare anche dal provvedimento del giudice delegato *ex art. 167 l. fall.* che condiziona l'efficacia del contratto di finanziamento.

A) Il primo finanziamento all'avvio della procedura. La fonte primaria della provvista immediatamente necessaria sia per Consorzio Etruria che per Assuntore è costituita dalla prima quota del suddetto finanziamento, pari a euro 14 milioni (garantito da pegno su azioni di Inso), che, come sopra indicato, sarà erogata da Unicoop Firenze in corso di procedura, subordinatamente all'ammissione al concordato nonché previa autorizzazione del giudice delegato.

La predetta somma di euro 14 milioni sarà utilizzata come segue:

- euro 8,1 milioni saranno destinati, da Consorzio Etruria, al pagamento dei costi e degli esborsi da effettuare in pendenza della procedura (sul cui dettaglio si rinvia al par. 5.11);

- euro 2,7 milioni saranno destinati da Consorzio Etruria al finanziamento immediato della propria attività di impresa, finalizzato alla ripresa dell'attività e dunque anche alla ripresa delle lavorazioni sui beni destinati al soddisfacimento dei creditori;

- euro 1,4 milioni saranno destinati da Consorzio Etruria al pagamento dei contributi previdenziali al fine di ottenere l'attestazione DURC necessaria per la prosecuzione degli appalti pubblici.

Vi è dunque un margine ulteriore di circa euro 1.500.000, che rafforza la solidità del piano di concordato (fermo restando che l'utilizzo del finanziamento non è discrezionale).

B) Il secondo finanziamento all'omologazione del concordato. Nel contratto di finanziamento è altresì prevista la concessione di una seconda *tranche* di finanziamento, dell'importo di euro 16 milioni. Essa è sottoposta ad alcune condizioni (*due diligence* su

Inso, sua mancata vendita alla data dell'omologazione, definitiva omologazione del concordato di Consorzio Etruria, conferimento di mandato a vendere il pacchetto azionario in quest'ultima, ecc.) il cui avveramento, pur essendo probabile, è soggetto ad alcune incertezze. Tale secondo finanziamento è importante, ma non vitale quanto lo è il primo, in quanto prima del finanziamento stesso si prevede di aver perfezionato la vendita di Inso sulla base di un meccanismo di asta competitiva volta a massimizzarne il valore.

In ogni caso il mandato a vendere (che avrebbe carattere gratuito e non esclusivo) dovrà essere concesso a favore di Unicoop Firenze immediatamente dopo la definitiva omologazione del concordato e sarà redatto in coerenza con quanto previsto nel piano di concordato. Il mandato attribuirà ad Unicoop Firenze la facoltà di individuare o di far individuare un imprenditore interessato all'acquisto di Inso.

C) La partecipazione Inso oggetto del pegno a garanzia dei finanziamenti.

Relativamente alla predetta partecipazione azionaria in Inso (società già descritta a pag. 9), si osserva quanto segue:

- Consorzio Etruria, con l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, riacquisterà la proprietà del 92% della partecipazione sociale (partecipazione che era stata trasferita alla società controllata Etruria Infrastrutture s.r.l. con contratto sottoposto a condizione risolutiva); una frazione di tale partecipazione è attualmente gravata da pegno a favore di Cassa di Risparmio di San Miniato per un debito di euro 3.644.000;

- la perizia recentemente svolta in ordine al valore di Inso attribuisce al 100% delle relative partecipazioni azionarie un valore di euro 56.112.000,00, e dunque alla partecipazione in possesso di Consorzio Etruria il valore di euro 51.623.040,00.

Anche la partecipazione in Inso sarà trasferita ad Assuntore, per far parte dell'attivo destinato ai creditori. Stante il fatto che essa sarà gravata del predetto pegno di euro 14 milioni, e che le spese sono sostenute nell'interesse del "Ramo concordato", Assuntore si accollerà il corrispondente debito.

* * *

5.3) LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA: MOTIVAZIONI E VANTAGGI

La prosecuzione dell'attività di impresa comporta una serie di vantaggi, anche per i creditori di Consorzio Etruria, stante quanto previsto per la soddisfazione dei creditori della Classe 1), totalmente a carico di Consorzio Etruria, e delle Classi 4) e 6), per i quali

è previsto una partecipazione agli utili dell'attività.

Più in dettaglio, i vantaggi sono i seguenti:

(i) evitare che Consorzio Etruria, nella sua qualità di appaltatore, possa risultare inadempiente ai contratti di appalto in corso, e che per tale ragione possa dare titolo all'escussione delle polizze fideiussorie rilasciate a favore dei committenti nonché alle richieste di danni (con il conseguente aggravamento del passivo);

(ii) evitare che Consorzio Etruria, nella sua qualità di committente, possa risultare inadempiente ai contratti di appalto o subappalto in corso e per tale ragione possa dare titolo alle richieste di danni (con il conseguente aggravamento del passivo);

(iii) conseguire il margine utile dei suddetti contratti appalto, una volta terminata l'opera;

(iv) completare gli immobili in corso di costruzione al fine di massimizzare il ricavato della loro cessione;

(v) conseguire il margine utile delle ulteriori commesse che saranno acquisite nell'ambito dell'attività di impresa, devolvendolo ai creditori nella misura e con le modalità previste dal piano (si noti che Consorzio Toscano Cooperative, Unicoop Firenze e Aviosystem s.r.l. hanno concesso a Consorzio Etruria diritti di prelazione relativi ad alcune importanti future commesse in appalto: v. docc. 16, 17 e 18; un impegno meno vincolante, ma significativo, è stato espresso anche da Unicoop Tirreno: v. doc. 19);

(vi) generare flussi finanziari da utilizzare nell'esercizio dell'attività di impresa e quindi realizzare, secondo le previsioni di piano, uno sperato risultato netto positivo che possa essere destinato in parte ai creditori chirografari (di cui alle Classi nn. 4 e 6) a maggiorazione della loro quota di soddisfazione.

Non irrilevanti sono anche i benefici derivanti dal mantenimento dell'occupazione, sia con riferimento ai dipendenti che resteranno in Consorzio Etruria risanata, che con riferimento a tutti i soggetti occupati nell'indotto (soprattutto il complesso degli appaltatori e subappaltatori, e dei fornitori della materia prima).

* * *

5.4) **IL CONFERIMENTO AD ASSUNTORE: STRUTTURA, OGGETTO E FINALITÀ**

A) **La società Assuntore**. Come già accennato, si prevede che tutto l'attivo di Consorzio Etruria, ad eccezione di quello che rimane nel c.d. Ramo Continuità della società concordataria in quanto strumentale all'attività d'impresa (o per gli altri motivi

descritti nel presente ricorso, principalmente l'esistenza di un pegno sulle azioni di Coestra), venga conferito - ove possibile alla luce di eventuali specifici vincoli esistenti (quali, ad esempio, previsioni di intrasferibilità) - ad Assuntore, ossia una società di nuova costituzione, interamente posseduta da Consorzio Etruria, che intervenga come assuntore del concordato ai sensi dell'art. 160, I comma, lett. b), l. fall.

L'attribuzione ad Assuntore dell'attivo da liquidare e del debito *post* falcidia concordataria avverrà mediante conferimento di ramo d'azienda, a seguito dell'omologazione del concordato. Per i dettagli dell'attivo e del passivo conferito si veda il Piano (doc. 3), pagg. 16 e 17.

La società Assuntore sarà dotata di uno statuto che orienterà i poteri degli amministratori verso una gestione in senso ampio liquidatoria, garantendo così i creditori di Consorzio Etruria che Assuntore non assumerà debiti che non siano giustificati dall'esigenza di valorizzare al meglio e di monetizzare al più presto l'attivo, al fine della migliore liquidazione dell'attivo stesso. Gli amministratori di Assuntore non potranno dar corso a nuove iniziative imprenditoriali, ma soltanto al completamento di quelle inerenti i beni trasferiti.

Pertanto, sussiste piena garanzia dei creditori di Consorzio Etruria in ordine al fatto che Assuntore gestirà tale attivo all'unico fine di massimizzare il risultato della liquidazione, mettendolo a disposizione dei creditori nelle forme e nei termini previsti dal concordato.

Lo statuto di Assuntore, inoltre, garantirà i creditori in merito alla totale indipendenza della *governance* di Assuntore rispetto agli interessi di Consorzio Etruria.

Le partecipazioni sociali di Assuntore saranno interamente possedute da Consorzio Etruria, che però non potrà modificare lo statuto di Assuntore né potrà cedere le relative partecipazioni prima della completa liquidazione dell'attivo di Assuntore e della conseguente integrale esecuzione del concordato.

Al riguardo, nel corso della procedura e in tempo utile per la votazione dei creditori verrà redatto e depositato lo statuto di Assuntore, in modo che gli organi della procedura possano esprimere le loro valutazioni in vista dell'informazione ai creditori, anche *ex art.* 172 l. fall.

B) Il passivo accollato da Assuntore e le modalità di pagamento dei debiti concorsuali. Assuntore si accolla (con parallela liberazione di Consorzio Etruria) il

passivo rappresentato dai debiti di Consorzio Etruria verso i creditori delle seguenti classi:

- Classe 1) privilegiati;
- Classe 2) ipotecari e pignorati;
- Classe 4) chirografari;
- Classe 5) chirografari c.d. *intercompany* (società del gruppo).

Come detto, i creditori delle Classi 3) e 6) verranno invece soddisfatti da Consorzio Etruria (“Ramo continuità”). Si precisa che il passivo è assunto alle condizioni previste dal concordato, e dunque:

- per intero verso i creditori delle Classi 1) e 2);
- nei limiti di quanto verrà realizzato dalla liquidazione ordinata del patrimonio (ma comunque con pieno effetto esdebitatorio per Consorzio Etruria) verso i creditori delle Classi 4) e 5).

L’assunzione del passivo chirografario, infatti, è accompagnata, come patto di concordato, dalla rinuncia dei creditori a pretendere (sia nei confronti di Consorzio Etruria che nei confronti di Assuntore) quanto dovesse risultare insoddisfatto all’esito del realizzo dell’intero attivo di Assuntore (inclusi gli utili di Consorzio Etruria che questa versa ad Assuntore affinché li destini ai creditori della Classe 4).

Dal punto di vista contabile e societario, si precisa che Assuntore si accollerà il debito verso tutti i creditori delle classi accollate (Classi 1, 2, 4 e 5), ma, per effetto del patto di concordato, il debito verso i creditori chirografari verrà iscritto in contabilità solo per l’importo fronteggiato da corrispondente attivo. Il patrimonio netto di Assuntore, pertanto, sarà sempre pari al capitale sociale e alla riserva legale, nei limiti di legge, sia all’atto della sua costituzione, sia nel corso della sua vita, perché:

- da un lato, ogni incremento dell’attivo conseguente ad ipotesi di realizzo (ad esempio, la vendita a 200 di un bene conferito al valore di stima di 100) è per definizione “azzerato” dal corrispondente incremento del passivo (il passivo chirografario si “incrementa” infatti di 100)³;

- dall’altro lato, e per lo stesso speculare motivo, esso avrà sempre un patrimonio netto positivo, in quanto - dedotto quanto dovuto ai creditori prelati delle Classi 1) e 2) -

³ Si tratta cioè di un caso in cui i debiti vengono iscritti in contabilità per un importo inferiore a quello nominale. Di ciò Assuntore darà adeguato conto nella propria nota integrativa al bilancio.

eventuali diminuzioni del suo patrimonio (ad esempio, realizzi a prezzo inferiore al valore di stima) saranno assorbite da una “diminuzione” del passivo da soddisfare.

Ciò garantisce i creditori sulla stabilità del veicolo destinato a soddisfarli. Per effetto del patto di concordato relativo all’assunzione del passivo, nel Piano il patrimonio netto di Assuntore è stato indicato in euro 120.000 (doc. 3, pag. 17, voce “Patrimonio netto” del Ramo concordato).

Assuntore pagherà ai creditori, al termine di ogni esercizio, dopo l’approvazione del proprio bilancio annuale, tutta la liquidità di cui dispone, dedotta la minima parte necessaria al suo funzionamento e/o destinata alla massimizzazione del valore del patrimonio (ad esempio, future spese di completamento e vendita degli immobili di cui si prevede l’ultimazione).

Assuntore sarà appositamente costituito nell’ambito della procedura di concordato ed in sua esecuzione, ed assumerà il ruolo e la funzione di assuntore del concordato. Il trasferimento dell’attivo e del passivo ad Assuntore (ferma restando l’operatività della clausola di aggiustamento del passivo), avverrà a seguito dell’omologazione del concordato.

C) L’attivo conferito. Assuntore acquisirà, a seguito dell’omologazione del concordato (ed in virtù della “*attribuzione delle attività*” prevista dall’art. 160, I comma, lett. b, l. fall.) tutto l’attivo di Consorzio Etruria (compresi i crediti), fatta eccezione per:

(i) i beni strumentali all’esercizio dell’attività di impresa di Consorzio Etruria stessa;

(ii) i crediti derivanti da appalti in corso di esecuzione o completati ma non interamente fatturati⁴, su cui si veda l’approfondimento di cui alla lettera D) immediatamente successiva;

(iii) alcune partecipazioni societarie strumentali e/o consortili;

(iv) i beni che, in virtù di specifici vincoli, non possono essere trasferiti.

L’attivo conferito è costituito da tutto il patrimonio di Consorzio Etruria, rappresentato da immobili finiti, immobili in corso di costruzione, terreni, partecipazioni,

⁴ Si ricorda che assieme a tali crediti viene mantenuto in capo al Ramo continuità anche l’onere per il pagamento dei subappaltatori per commesse pubbliche, che si intendono soddisfare (previa autorizzazione *ex art. 167 l. fall.*) in quanto, come già spiegato, ciò consente di riattivare la commessa e il l’incasso dei relativi crediti. Si rinvia a quanto esposto a proposito delle Classi 1 e 4, nonché alla analitica spiegazione di cui al par. 5.8.

crediti ordinari, crediti postergati verso società del gruppo, ed in genere da tutto il patrimonio di Consorzio Etruria salve le espresse eccezioni sopra precisate. Il conferimento avverrà ai valori contabili di Consorzio Etruria, previa la svalutazione già operata dal consiglio di amministrazione della società, nell'ottica del concordato, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 e della relazione sulla situazione patrimoniale al 31 marzo 2011 di cui sopra si è detto.

La società riceverà il patrimonio a titolo di conferimento d'azienda, nel rispetto delle norme che regolano i conferimenti del tipo (s.p.a. o s.r.l.) che verrà prescelto.

D) Il pagamento aggiuntivo a fronte del realizzo delle rimanenze. Come detto, non vengono conferite ad Assuntore le "rimanenze" a fronte di appalti in corso di esecuzione o completati ma non interamente fatturati, che rimangono in capo a Consorzio Etruria. Assuntore non è infatti attrezzata per gestire l'esecuzione di appalti e la loro chiusura, e ciò che potrebbe essere un problema per Assuntore costituisce un'opportunità per Consorzio Etruria e conseguentemente per i suoi creditori (nei limiti, più volte esposti, in cui la continuità aziendale della società costituisce un valore anche per costoro).

Il netto contabile di tali rimanenze, pari a euro 17.019.000, è stato abbattuto di un fondo rischi pari a euro 10.000.000, per riflettere l'elevato grado di incertezza connesso all'effettivo incasso di tali valori ed ai costi da sostenere per possibili contenziosi. Nell'ipotesi che la continuità aziendale consenta il realizzo parziale o totale di tale valore, con conseguente incasso di un importo, al netto dei costi (di contenzioso o simili specificamente imputabili alle commesse), superiore a euro 7.019.000 (pari alla differenza fra il valore netto contabile delle rimanenze e il fondo rischi), entro il 31 dicembre 2014, ogni euro in più verrà trasferito ad Assuntore, ad incremento del suo patrimonio destinato ai creditori. In sostanza:

- viene operata una stima secondo prudenza;
- se tuttavia tale prudenza si rivelerà eccessiva, il beneficio verrà trasferito ai creditori.

E) Le modalità di gestione e di liquidazione dell'attivo. Considerata la particolare natura dell'attivo, che non è tutto di pronta liquidabilità ma richiede attività gestoria professionale, Assuntore liquiderà il predetto attivo avendo cura di:

- (i) gestire le partecipazioni sociali in modo da massimizzarne il valore e il

rendimento;

(ii) completare la costruzione degli immobili non ancora terminati, ma prossimi all'ultimazione, al fine di incrementare il valore degli stessi (e quindi il valore dell'attivo destinato ai creditori);

(iii) avvalersi di procedure di vendita trasparenti ed efficienti.

Riguardo al predetto completamento della costruzione degli immobili, si prevede che, ferma restando la prosecuzione dei contratti di appalto in corso (ove possibile), esso possa essere affidato a Consorzio Etruria (così consentendole di aumentare il proprio fatturato e i propri utili, ai quali i creditori partecipano) soltanto allorché Consorzio Etruria offra (quanto meno) parità di condizioni rispetto alla concorrenza (beneficiando del diritto di prelazione di cui si dirà al prossimo paragrafo). In altre parole, Assuntore opererà scelte gestionali indirizzate al massimo vantaggio per i creditori, e potrà privilegiare gli interessi di Consorzio Etruria soltanto se non vi sia conflitto con gli interessi dei creditori stessi.

F) Le problematiche fiscali e laburistiche. La costituzione di Assuntore, ed in particolare il trasferimento dell'attivo, avverrà in regime di neutralità fiscale *ex* d.lgs. 358/1997.

Sotto il profilo laburistico, Assuntore non avrà dipendenti ma si avvarrà della struttura di Consorzio Etruria: la sua costituzione, pertanto, avverrà nel rispetto delle procedure sindacali previste dalla legge 428/1990.

* * *

5.5) APPROFONDIMENTI SU ASPETTI DI PARTICOLARE INTERESSE PER I CREDITORI: GLI IMMOBILI POSSEDUTI DA CONSORZIO ETRURIA

Data la composizione del patrimonio di Consorzio Etruria, merita particolare approfondimento l'analisi economico-giuridica del suo vasto patrimonio immobiliare, composto da beni in condizioni molto diverse. Trattasi di edifici già completati, di beni immobili sui quali sono in corso lavori di appalto, di terreni edificabili, tutti destinati ad essere conferiti ad Assuntore.

A) Immobili di proprietà di Consorzio Etruria, non oggetto di preliminari di vendita, sui quali sono in corso lavori. I costi di completamento delle opere e il valore delle opere finite (rispetto al valore attuale dei beni non completati) giustificano la decisione di portare a termine le opere stesse ad opera di Assuntore, e quindi:

(i) laddove le opere prima della domanda di concordato erano eseguite direttamente da Consorzio Etruria, i lavori continueranno ad essere eseguiti:

- in corso di procedura: da Consorzio Etruria sia con la propria attività di impresa che, ove necessario, con nuovi contratti di appalto stipulati nel rispetto dell'art. 167 l. fall.;

- dopo l'omologazione del concordato: da Assuntore mediante stipula dei relativi contratti di appalto, che saranno affidati a Consorzio Etruria solo se a parità di condizioni contrattuali rispetto alla concorrenza: si prevede quindi un diritto di prelazione a favore di Consorzio Etruria;

(ii) laddove le opere prima della domanda di concordato erano eseguite tramite contratti di appalto stipulati tra Consorzio Etruria, in veste di committente, con appaltatori terzi, i lavori continueranno:

- *in corso di procedura*: mediante l'esecuzione dei suddetti contratti di appalto, che dunque proseguiranno con prededucibilità dei compensi maturati dopo il deposito della domanda;

- *dopo l'omologazione del concordato*:

- mediante la prosecuzione delle medesime lavorazioni, previo trasferimento del contratto di appalto ad Assuntore ai sensi dell'art. 2558 c.c. (nell'atto di conferimento da Consorzio Etruria ad Assuntore si prevederà, come consentito dall'art. 2558 c.c., che siano trasferiti anche i contratti di appalto in esame);

- ove necessario, mediante stipula da parte di Assuntore di nuovi contratti di appalto (e i lavori saranno affidati a Consorzio Etruria solo se a parità di condizioni contrattuali rispetto alla concorrenza: come sopra visto, si prevede anche in questo caso un diritto di prelazione a favore di Consorzio Etruria);

(iii) laddove le opere prima della domanda di concordato erano eseguite tramite il concorso coordinato di entrambe le modalità di cui sopra ai punti (i) e (ii), i lavori continueranno applicandosi, in ciascun ambito, i criteri sopra descritti.

Nei casi nei quali Consorzio Etruria, durante la procedura concorsuale, prosegue in proprio le predette lavorazioni, ovvero corrisponde agli appaltatori il corrispettivo delle lavorazioni dai medesimi effettuate, il valore dei relativi beni risulterà accresciuto, alla

data dell'omologazione del concordato (e quindi dell'attribuzione dei beni stessi ad Assuntore), rispetto al loro valore alla data odierna.

Ciò comporterà un conguaglio a favore di Consorzio Etruria nei confronti di Assuntore, che sarà quantificato e regolato sulla base dei corrispettivi previsti nei contratti di appalto che siano stati stipulati. In assenza di contratti di appalto (si tratta del caso in cui la lavorazione sia eseguita in tutto o in parte, in corso di procedura, da Consorzio Etruria) verrà fatto riferimento alla contabilità di Consorzio Etruria relativa alla lavorazione in questione, ovviamente sotto il controllo del commissario giudiziale e del giudice delegato.

B) Terreni edificabili. In via generale, i terreni di proprietà di Consorzio Etruria sui quali erano state progettate opere edili saranno venduti da Assuntore senza intraprendere lavori sui terreni stessi (e quindi senza stipulare relativi contratti di appalto).

Infatti, i costi della costruzione, il relativo onere finanziario e il valore delle opere finite (rispetto al valore attuale dei terreni) inducono a ritenere svantaggiosa per i creditori concorsuali l'esecuzione di dette opere edili.

C) Immobili completati. Verranno conferiti ad Assuntore anche gli immobili già completati e solo da vendere. Assuntore provvederà alla loro liquidazione nei tempi più celeri possibile e compatibilmente con l'esigenza di massimizzare il ricavato per i creditori.

* * *

5.6) SEGUE: GLI IMMOBILI POSSEDUTI DA CONSORZIO ETRURIA OGGETTO DI CONTRATTI PRELIMINARI

Ci preme richiamare l'attenzione sull'esecuzione dei contratti preliminari di compravendita stipulati nel tempo da Consorzio Etruria.

A) Trattamento dei promissari acquirenti nel concordato. Con riferimento ai contratti preliminari di compravendita, con i quali Consorzio Etruria ha promesso in vendita una parte del proprio patrimonio immobiliare (principalmente appartamenti ad uso prima casa di abitazione, larga parte dei quali oggetto di edilizia convenzionata ed agevolata), il piano prevede la loro integrale esecuzione, mediante stipulazione dei relativi contratti definitivi.

Si precisa quanto segue:

a) la stipulazione dei rogiti di trasferimento verrà effettuata non appena concretamente possibile, e quindi dalla stessa Consorzio Etruria in concordato (ma con destinazione al Ramo concordato) se prima dell'omologazione (previa dettagliata informativa del commissario giudiziale e richiesta di autorizzazione *ex art. 167 l. fall.*), e da Assuntore, nel generale quadro dell'attività di liquidazione che le è demandata, se dopo il conferimento dell'attivo;

b) Consorzio Etruria si riserva di non dare esecuzione (previa dettagliata informativa del commissario giudiziale e richiesta di autorizzazione *ex art. 167 l. fall.*) ai contratti preliminari per i quali non sussistano in concreto le condizioni di adempimento (ad esempio, perché il bene non è completabile), evidentemente assoggettandosi alle relative conseguenze e al sorgere di crediti indennitari e/o risarcitori (*in primis*, il diritto alla restituzione degli acconti pagati ed eventualmente del doppio della caparra). Tali eventuali crediti dovranno essere adempiuti secondo i termini del concordato, ed in particolare secondo quelli previsti per i creditori chirografari di cui alla Classe 4. Ai fini di consentire in tal caso il voto ai promissari acquirenti, la decisione in questione verrà presa con congruo anticipo rispetto all'adunanza dei creditori *ex art. 174 l. fall.*, e in difetto di comunicazioni al riguardo il contratto verrà adempiuto;

c) alla stessa stregua del precedente punto b), e cioè come creditori concordatari a tutti gli effetti, verranno trattati i promissari acquirenti che si siano legittimamente sciolti dal contratto preliminare.

Nei casi in cui la costruzione degli immobili non sia ancora stata terminata, il relativo completamento avverrà (a seconda dei casi) a cura di Consorzio Etruria e/o di altri appaltatori, alla stregua degli stessi criteri di cui sopra, par. 5.5), lett. A. Il relativo costo sarà a carico di Assuntore secondo i criteri ivi indicati.

B) Motivazioni del trattamento in questione. L'adempimento di tutti i contratti preliminari di compravendita è giustificato dalle seguenti considerazioni.

a) Molti contratti preliminari prevedono pagamenti ancora da effettuare da parte dei promittenti l'acquisto, e quindi l'esecuzione dei contratti è vantaggiosa per i creditori perché:

(i) si tratta di una modalità di liquidazione dell'attivo già avviata che, nel suo complesso, consentirà di ottenere l'incasso dei corrispettivi in tempi relativamente brevi;

(ii) non è ragionevole ipotizzare che sia oggi possibile ottenere un prezzo di vendita superiore a quello previsto nei contratti stessi;

(iii) ove siano stati pagati acconti, questi non devono essere restituiti; e ove il pagamento degli acconti sia stato affiancato da polizza fideiussoria di cui all'art. 2 d. lgs. 122/2005 ("*Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire*") in favore del promittente l'acquisto (a garanzia dell'eventuale credito restitutorio), non avviene l'escussione della fideiussione e Consorzio Etruria non diviene debitrice del fideiussore per il conseguente regresso.

b) È controverso (e dubitabile) che Consorzio Etruria possa sciogliersi dai contratti preliminari in questione ovvero, comunque, possa evitare un'azione di adempimento da parte dei promittenti l'acquisto.

c) Gli immobili non sono facilmente vendibili, e la vendita sarebbe particolarmente difficile quando essi siano già occupati dai promissari acquirenti, come è per il caso degli immobili (terminati) per i quali siano stati pagati acconti.

d) La vendita è soggetta a limitazioni di legge per gli immobili costruiti su area PEEP.

e) L'inadempimento dei contratti preliminari creerebbe:

(i) rilevanti problemi sociali, derivanti dall'ipotetica estromissione dalla casa di famiglie che ne hanno già pagato, in tutto o in parte, il prezzo di acquisto;

(ii) anche e soprattutto, un gravissimo danno all'immagine di Consorzio Etruria (e di riflesso di Assuntore), tale da pregiudicare la prosecuzione sia dell'attività di impresa, sia della liquidazione dell'attivo, con conseguente danno per i creditori.

In sintesi, ammesso e non concesso che Consorzio Etruria possa scegliere se adempiere o meno i contratti preliminari, tale adempimento è vantaggioso nell'interesse dei creditori perché l'ammontare globale dei corrispettivi ancora da incassare (a titolo di prezzo o saldo prezzo) è superiore alla somma: (i) dei residui costi di costruzione e (ii) dell'eventuale residuo debito bancario di Consorzio Etruria garantito da ipoteca sul trasferendo bene.

È doveroso chiarire che in alcuni casi l'inadempimento potrebbe sembrare vantaggioso (in particolare quando Consorzio Etruria sia ancora debitrice verso le banche

per un finanziamento garantito da ipoteca sul bene che è oggetto del contratto preliminare e il promittente l'acquisto debba ancora pagare una somma inferiore al predetto debito bancario); tuttavia:

a) il credito del promittente l'acquisto si incrementerebbe della parte risarcitoria (doppio della caparra versata o comunque risarcimento del danno, che in tale ipotesi sarebbe rilevante proprio stante il fatto che sono stati versati ampi acconti);

b) occorrerebbe comunque ottenere il frazionamento dell'ipoteca fra parti di immobili per cui i contratti verrebbero adempiuti e parti di immobili per cui essi non verrebbero adempiuti, per cui la scelta di "fior da fiore" non è agevole;

c) resterebbero i problemi, già esposti, della vendibilità di beni immobili occupati da soggetti che li hanno acquistati come prima casa e del danno all'attività (di fondamentale importanza) di dismissione del patrimonio immobiliare da parte di Assuntore.

* * *

5.7) APPROFONDIMENTI SU ASPETTI DI PARTICOLARE INTERESSE PER I CREDITORI: LE PARTECIPAZIONI SOCIALI

A) Le partecipazioni conferite e quelle non conferite. Riguardo alle partecipazioni societarie di Consorzio Etruria, esse sono tutte conferite ad Assuntore, che le monetizzerà secondo le sue regole di gestione.

Fanno eccezione solo le seguenti:

- le partecipazioni in società consortili (CCC, CTC, Consorzio Ravennate, ecc.; per l'elenco completo rinviamo all'allegato doc. 6), essendo esse strategiche per l'attività di Consorzio Etruria;

- la partecipazione in Fin.Pa.S. s.r.l., finanziaria regionale del movimento cooperativo, essendo anch'essa strategica per l'attività di Consorzio Etruria;

- le partecipazioni in Coestra e I Tigli, sulle quali si rinvia all'apposito approfondimento di cui alla successiva lettera B);

- partecipazioni che per effetto di vincoli non possano essere cedute.

Si precisa che le partecipazioni in società consortili non sono cedibili a terzi, e quindi non assumono valore di liquidazione. Si tratta infatti di partecipazioni in società strumentali che non svolgono direttamente attività di impresa, bensì operano a favore dei loro soci quali collettori di commesse sul mercato degli appalti.

Le clausole di prelazione relative a partecipazioni cedute, invece, non sono un ostacolo al trasferimento delle partecipazioni sociali ad Assuntore. Infatti, i diritti dei beneficiari della prelazione, qualora la stessa concerna anche i trasferimenti che avvengono nell'ambito di conferimento d'azienda, saranno tutelati con un'espressa clausola che consentirà loro il riscatto della partecipazione (pagando il relativo valore direttamente ad Assuntore).

B) In particolare: le partecipazioni di Consorzio Etruria in Coestra e in I Tigli. Anche le partecipazioni di Consorzio Etruria nelle società I Tigli e Coestra rimangono nel "Ramo continuità", e non verranno conferite ad Assuntore. La spiegazione di ciò, e la motivazione dei loro rispettivi valori ai fini del concordato, sono le seguenti.

Consorzio Etruria possiede il 100% della società Coestra, direttamente quanto al 50% e tramite la società I Tigli, interamente posseduta, quanto al residuo 50%.

La partecipazione in Coestra è stata stimata, mediante perizia giurata redatta dal Dott. Massimo Innocenti, in euro 11.000.000, per il 100%.

I Tigli, invece, è società non operativa, col mero ruolo di *holding* della partecipazione in Coestra della quale, come detto, possiede il 50 per cento.

I Tigli è debitrice di un *pool* di banche, guidato da Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a., a titolo di finanziamento, per l'importo complessivo di circa euro 17.600.000 (stima al 30 giugno 2011). Tale debito è garantito da pegno sul 100% delle azioni di Coestra (il 50% di tali azioni, di proprietà di Consorzio Etruria, è stato costituito in pegno da Consorzio Etruria in veste di terzo datore di pegno). Consorzio Etruria ha altresì prestato garanzia fideiussoria in favore delle banche predette per l'intero debito, che ha natura chirografaria per le ragioni già illustrate sopra (il pegno assiste infatti il debito de I Tigli, e non il debito da fideiussione). A propria volta, Consorzio Etruria è debitrice de I Tigli di circa euro 4.800.000 (inserito nella Classe 5, debiti *intercompany*).

Stante il fatto che I Tigli possiede una partecipazione di valore pari a 5.500.000 (metà del valore di stima del 100%) e ha un debito di euro per l'importo complessivo di euro 17.600.000, essa è attualmente in liquidazione (e con patrimonio netto negativo).

Allo stato attuale, e ai fini del concordato, i valori sono dunque i seguenti:

- debito da fideiussione: euro 17.600.000, chirografario;
- partecipazione Coestra: euro 11.000.000 gravata da pegno per il suddetto debito di euro 17.600.000.

Stante l'incapienza del pegno, è corretto ritenere che la partecipazione Coestra (e tantomeno quella I Tigli) non possa costituire un attivo significativo per i creditori di Consorzio Etruria. Per questo, essa rimane nel c.d. Ramo continuità, prudentemente valutata solo euro 1.100.000.

Si segnala, al solo fine di completezza di informazione dei creditori, che la situazione è suscettibile di evoluzione, in quanto è in corso una trattativa per la ristrutturazione del debito de I Tigli. Tale ristrutturazione potrebbe produrre riflessi (peraltro non decisivi) sul concordato, in quanto un eventuale accordo potrebbe allontanare il rischio di escussione del pegno, con corrispondente vantaggio per il c.d. "Ramo continuità", ma comporterebbe verosimilmente un onere a carico dello stesso (mentre oggi, a fronte del modesto valore di Coestra, il Ramo continuità non ha alcun debito, dato che il debito da fideiussione è stato trasferito al Ramo concordato in Classe 4, fra i debiti chirografari). Eventuali sviluppi in questo senso saranno evidentemente trattati in conformità all'art. 167 l. fall.

* * *

5.8) **LE PROBLEMATICHE RELATIVE AI SUBAPPALTI DI OPERA PUBBLICA**

Come si è detto, Consorzio Etruria è parte di alcuni contratti di appalto pubblico, i cui committenti sono pubbliche amministrazioni.

Coerentemente con l'impostazione che caratterizza la presente domanda concordataria, Consorzio Etruria intende continuare ad eseguire tali contratti.

Al fine di incassare i relativi crediti verso le stazioni appaltanti è necessario che Consorzio Etruria dimostri di aver integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni nei confronti dei subappaltatori, anche in modo da permettere a questi ultimi di adempiere (con i relativi proventi) alle obbligazioni di natura previdenziale su di essi gravanti.

Infatti, l'art. 118 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 dispone che:

- a) al III comma: "*... qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari*";
- b) al VI comma: ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori

trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva (il già citato DURC).

Tali disposizioni:

- (i) non sono derogabili, in quanto sono poste a presidio di uno specifico interesse pubblico a scongiurare infiltrazioni mafiose nell'esecuzione degli appalti e al tempestivo pagamento di tutti gli oneri previdenziali dovuti (v. GAROFOLI, *Il nuovo codice degli appalti pubblici*, Roma, 2011, p. 750);
- (ii) fanno “divenire la tempestività della trasmissione della quietanza del subappaltatore ulteriore condizione per l'esecuzione del pagamento in favore dell'affidatario” (così CARULLO-IUDICA, *Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati*, Padova, 2009, p. 780).

Consorzio Etruria – per il mantenimento e l'esecuzione delle proprie commesse pubbliche – non può dunque prescindere dall'integrale pagamento dei propri sub-appaltatori/sub-fornitori impiegati in tali commesse.

Di conseguenza, come anticipato *supra*, si chiederà l'autorizzazione al pagamento dei debiti in questione in quanto:

- a) non pregiudizievole per la massa (in quanto libera un corrispondente credito verso la stazione appaltante);
- b) favorevole per la massa stessa (in quanto consente la ripresa dell'appalto e la connessa generazione di cassa e di utile).

* * *

5.9) L'ATTIVITÀ DI IMPRESA DI CONSORZIO ETRURIA E LA FATTIBILITÀ DEL SUO PIANO INDUSTRIALE

Consorzio Etruria si propone, a seguito del processo di risanamento cui è anche finalizzata la presente procedura di concordato, di restare sul mercato italiano delle imprese di costruzione.

Si tratta di un mercato che registra oggi mutamenti profondi, con l'uscita di scena di imprese di costruzione di rilievo nazionale e internazionale. Ciò lascia aperti grandi margini di operatività per imprese, quale è Consorzio Etruria, dotate di risorse umane che costituiscono un patrimonio di conoscenze tecniche, e che come tali sarebbe improvvido lasciar disperdere.

Dinanzi alla qui espressa volontà di risanamento è precipuo dovere della ricorrente mostrare che esso è possibile, e che sussistono solidi motivi per ritenere fattibile il proposito di rimuovere le cause che hanno portato all'attuale situazione di crisi dell'impresa.

A) **La soluzione di continuità, rispetto al passato, a livello industriale.** Le cause della crisi sono già state esposte nel precedente par. 1.7. Qui di seguito esaminiamo come ciascuna di tali cause sia ragionevolmente destinata a venir meno nel corso della futura attività d'impresa.

a) **Riduzione dei costi della struttura**

Al fine di ridurre i costi della struttura operativa di Consorzio Etruria, il piano prevede:

- (i) ridimensionamento dell'organico di produzione (da n. 211 occupati al 31-12-2010 a n. 110 occupati alla data stimata dell'omologazione, 30-6-2012) al fine di riallineare la forza lavoro occupata agli effettivi volumi di produzione;
- (ii) ridimensionamento dell'organico addetto alle funzioni centrali e generali, sia commerciali che amministrative (da n. 65 occupati a n. 35 occupati)⁵, tenendo conto, in entrambi i casi, delle effettive esigenze industriali, con recupero di efficienza;
- (iii) riduzione dei costi fissi (il cui ammontare è comunque correlato al numero di dipendenti). Ad esempio, fra i costi che il piano intende maggiormente ridurre, si prevede: la riduzione del canone di affitto della sede centrale (riducendo gli spazi occupati), la chiusura delle sedi secondarie di Roma e Pisa, nonché il ridimensionamento delle sedi secondarie di Follonica e Viareggio.

b) **Revisione delle politiche industriali**

Il piano di Consorzio Etruria prevede un importante cambiamento di strategia imprenditoriale attraverso la piena focalizzazione dell'impresa sull'attività di costruzione in appalto (che è l'originario *core business* di Consorzio Etruria) e la cessazione dell'attività di costruzione in conto proprio.

⁵ Il numero dei dipendenti si intende calcolato col metodo FTE (*full time equivalent*), vale a dire il numero di occupati a tempo pieno. Un lavoratore FTE, ad esempio, corrisponde a due lavoratori impiegati a metà tempo.

La principale finalità di tale scelta strategica è quella di ridurre il capitale immobilizzato, e di concentrare le risorse tecniche della società sul settore dell'appalto per conto terzi.

Nonostante la grave crisi finanziaria, l'attività commerciale è proseguita al fine di mantenere un adeguato portafoglio ordini. In particolare Consorzio Etruria:

(i) ha attualmente in portafoglio commesse pubbliche e private;

(ii) ha già acquisito i diritti di prelazione di cui sopra al par. 5.3, relativi ad importanti commesse;

(iii) sta negoziando ulteriori progetti relativi alla realizzazione di centri commerciali ed altre opere infrastrutturali legati al mondo cooperativo;

(iv) tramite Coestra e il Consorzio Ergon ha tutt'ora e conta di acquisire importanti commesse nel settore delle infrastrutture.

Consorzio Etruria intende riconvertire una parte del proprio personale, indirizzandolo verso attività che presentano nuove opportunità di mercato (*facility management*, innovazione tecnologica ed energie alternative), previa effettuazione di idonee analisi di ricerca e sviluppo.

B) La soluzione di continuità, rispetto al passato, a livello manageriale. Il legale rappresentante di Consorzio Etruria è stato nominato solo recentemente, ed al precipuo scopo di affrontare la crisi.

Consorzio Etruria, per la massima trasparenza nei confronti dei creditori, si propone di operare un'ulteriore cesura rispetto al passato con un progressivo ricambio dei propri vertici. Si tratta di cambiamenti che non trovano la loro radice in colpe, ma sono la inevitabile conseguenza di un mutamento del contesto in cui Consorzio Etruria, assoggettandosi al controllo degli organi della procedura, si trova ad operare.

I numeri ed il piano imprenditoriale mostrano che la rifondazione è possibile, ed è su tale solida base che viene oggi chiesta la fiducia (ben informata) dei fornitori, delle banche ed anche degli organi del Tribunale.

* * *

5.10) APPROFONDIMENTO DI ALCUNE PROBLEMATICHE DI TIPO CONTRATTUALE CONNESSE AL PIANO DI CONCORDATO

A) I contratti di appalto stipulati da Consorzio Etruria: in generale. Il piano prevede che Consorzio Etruria adempia (con alcune eccezioni delle quali tratteremo più

avanti) i contratti di appalto che la coinvolgono in veste di appaltatore, e quindi prosegua anche i correlati contratti di subappalto che la coinvolgono in veste di *sub* committente (con pagamento nella percentuale chirografaria dei debiti maturati sulla base di specifici stati di avanzamento lavori fino alla data della domanda di concordato, e pagamento in prededuzione dei crediti maturati successivamente).

L'esistenza di contratti d'appalto in corso, e la loro prosecuzione secondo il piano di concordato, impone che se ne approfondiscano le problematiche di tipo giuridico.

B) La clausola contrattuale di risoluzione in caso di concordato preventivo dell'appaltatore. Riguardo alla clausola, contenuta in alcuni dei contratti di appalto, che prevede la risoluzione dei contratti stessi in caso di accesso di Consorzio Etruria al concordato preventivo, si ritiene che essa non sia efficace, per i motivi che seguono.

a) In primo luogo, tale clausola deve essere interpretata nel senso che il suo riferimento è volto al solo concordato preventivo liquidatorio, e non a quello di risanamento (con prosecuzione dell'attività di impresa), quale è il concordato proposto da Consorzio Etruria. Questo perché la *ratio* della clausola è quella di evitare che il rapporto di appalto prosegua con un appaltatore che abbia cessato l'attività, al fine di prevenire tutti gli inconvenienti collegati allo stato di liquidazione dell'appaltatore. Diverso è il caso del concordato con risanamento dell'impresa, che per sua natura prevede proprio la continuità dell'attività di impresa.

b) Se l'interpretazione non dovesse essere quella di cui sopra, allora la clausola sarebbe inefficace ai sensi dell'art. 72, VI comma, 1. fall. ("*Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento*"), applicabile anche al concordato preventivo in via estensiva, oppure analogica. Non vi è alcuna ragione, infatti, per cui la tutela che la norma appresta, a vantaggio della massa dei creditori, nell'ambito del fallimento non debba essere fornita anche nell'ambito del concordato (tanto più in ragione del favore del legislatore per la soluzione concordataria delle crisi di impresa).

c) In subordine, dovrebbe riconoscersi la nullità della clausola contrattuale in esame per violazione dell'art. 160 1. fall., quale norma imperativa dettata a tutela dell'ordine pubblico economico. Ci riferiamo, in particolare, a quella parte della norma che, innovando rispetto al passato, adesso consente il concordato preventivo con finalità di risanamento (con prosecuzione dell'attività di impresa). Si tratta di una soluzione delle

crisi d'impresa che il legislatore ha manifestato di voler favorire, stante la sua evidente utilità non solo per il debitore ed i creditori, ma per l'intero tessuto industriale e commerciale italiano. Così stando le cose, una pattuizione, come quella della clausola in esame, che si ponesse in contrasto con la prosecuzione dell'attività di impresa nell'ambito del concordato preventivo sarebbe in palese contrasto con la lettera e con lo spirito dell'art. 160 l. fall., così incorrendo nell'inevitabile sanzione della nullità *ex art.* 1418, I comma, c.c. Tale nullità non può comportare la nullità dell'intero contratto di appalto, perché in nessuno dei contratti di appalto esiste alcun elemento dal quale possa emergere che i contraenti non avrebbero concluso il contratto di appalto senza la disposizione che ne prevede la risoluzione in caso di accesso dell'appaltatore al concordato preventivo in continuità.

In ogni caso, eventuali conseguenze connesse alla risoluzione dei contratti in esame sono state adeguatamente valutate ai fini della determinazione dell'ammontare del fondo rischi.

C) La perseguibilità degli appalti pubblici nonostante il concordato preventivo dell'appaltatore. Sussistono argomenti per sostenere con ragionevolezza che la presentazione della presente domanda di concordato "con ristrutturazione" e l'ammissione di Consorzio Etruria alla richiesta procedura non pregiudicano il mantenimento delle commesse pubbliche. Per la precisione:

a) *in primo luogo*, né il d. lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici; il "Codice") né la relativa disciplina attuativa fanno discendere dal concordato preventivo alcuna conseguenza in ordine alla validità ed efficacia del contratto di appalto pubblico già stipulato e in corso di esecuzione. L'art. 38 del Codice - che esclude dalla partecipazione alle procedure di affidamento "*i soggetti ... che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo*" - opera con riferimento alla sola fase genetica del contratto pubblico, e non anche a quella funzionale. A prova di ciò:

- (i) la giurisprudenza (v. Trib. Foggia, 9-12-1985, in *Dir. fall.*, 1986, pag. 348) ha da sempre affermato che legittimamente la PA esegue d'ufficio il contratto di appalto pubblico in pendenza della procedura di concordato preventivo, non comportando essa la risoluzione automatica del medesimo;
- (ii) autorevole dottrina ha ritenuto (con riferimento agli effetti del

concordato preventivo nei confronti della mandataria di un RTI) che “in caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento la stazione appaltante potrebbe avvalersi dei normali poteri di risoluzione del contratto, in forza di eventuali inadempimenti contestati al singolo operatore economico, ma non potrebbe consentire la costituzione di un nuovo raggruppamento con il subentro di altra impresa rispetto a quella decotta”⁶;

b) *in secondo luogo*, dalla disciplina relativa all’attestazione SOA si desume come, sebbene l’avvio della procedura di concordato preventivo possa determinare la decadenza di tale attestazione, neppure in tale ipotesi il legislatore ha espressamente previsto lo scioglimento del contratto. Dall’art. 135, comma 1-bis, del Codice si desume il principio del mantenimento del contratto, posto che, limitando la risoluzione del contratto alla sola ipotesi di *“decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci”*, tale disposizione esclude che la risoluzione possa derivare in qualsiasi altra ipotesi di venir meno dell’attestazione SOA;

c) *in terzo luogo*, il citato art. 38 del Codice, nella parte in cui si riferisce genericamente al *“concordato preventivo”*, contrasta con la *ratio* sottesa al concordato preventivo *“con ristrutturazione”*. Infatti:

(i) la *ratio* dell’art. 38 del Codice *“va rinvenuta nell’esigenza di esonerare la stazione appaltante dai rischi derivanti, per ciò che attiene alla regolare e completa esecuzione dell’appalto, dal dissesto o dalle difficoltà finanziarie dell’appaltatore”*⁷;

(ii) coerentemente, l’art. 38 del Codice non considera l’amministrazione straordinaria come causa di esclusione dall’esecuzione di lavori pubblici, in quanto procedura (al pari del concordato preventivo con ristrutturazione) volta a

⁶ Così F.CARDARELLI, *I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di concorrenti*, in *Trattato dei contratti pubblici*, Milano, 2009, p. 1231. Analogamente, in ordine alla possibilità che il contratto con la mandataria in concordato preventivo prosegua, in *“considerazione della normale prosecuzione dell’attività di impresa”*, v. anche: P.F.CENSONI, *Associazione temporanea di imprese e procedure concorsuali*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2002, p. 191; A. DI MAJO, *Associazione temporanea di imprese e concordato preventivo*, in *Il fallimento*, 2000, p. 411; G.LO CASCIO, *Il concordato preventivo*, Milano, 2008, p. 623; A.FERRETTI, *I rapporti giuridici pendenti nel concordato preventivo*, in *Le Azioni revocatorie. I rapporti preesistenti*, Torino, 2010, pp. 690 e 692.

⁷ Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 2000, n. 5367, in www.dejure.it.

risanare l'impresa in crisi per consentirle di proseguire la propria attività⁸;

(iii) il Codice, riferendosi al concordato preventivo, utilizza la stessa espressione presente nella vecchia normativa sugli appalti pubblici, antecedente all'adozione del nuovo modello di concordato con ristrutturazione.

In conclusione, l'interpretazione della disciplina riguardante i requisiti necessari per l'esecuzione di un appalto pubblico che penalizzi un'impresa in concordato preventivo con "ristrutturazione", contrasta con la *ratio* dell'art. 38 del Codice e non tiene conto del fatto che, nel nuovo modello di concordato preventivo, l'impresa non perde la capacità di eseguire i lavori affidati e può proseguire la propria attività.

D) Il progetto Tramvia di Firenze - Linea 2 e Linea 3. Consorzio Etruria è coinvolta, a vario titolo, nella costruzione del sistema di trasporto della città di Firenze. Essa è membro dell'Ati Costruttori⁹ (ossia del soggetto che ha sottoscritto con la Tram di Firenze s.p.a.¹⁰ – aggiudicataria in *project financing* della realizzazione e gestione del Sistema Tramvia di Firenze – il contratto di costruzione per la realizzazione delle Linee 2 e 3.1, primo lotto) con una partecipazione complessiva del 7,803%, di cui il 1,533% direttamente e il 6,27% indirettamente, attraverso CCC e CTC. In particolare, Consorzio Etruria:

a) con riferimento alla Linea 3.1 (primo lotto), è previsto che sia l'esecutore di una quota del 49,56% di tutti i lavori di costruzione delle opere civili, in quanto: (i) ha ottenuto dall'Ati Costruttori l'affidamento di una quota del 8,91 % delle opere civili; (ii) ha ottenuto da CCC e da CTC l'"assegnazione" di una quota del 40,65% delle opere civili;

b) con riferimento alla Linea 2, è previsto che sia l'esecutore di tutti i lavori di

⁸ A.V.C.P., det. 12 gennaio 2010, n. 1, con la quale l'Autorità ha precisato che *"l'amministrazione straordinaria ... non costituisce una causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ... perché l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, rilasciata in tale procedura, è volta alla conservazione dell'impresa, cui viene consentito di continuare ad operare nel mercato in funzione del risanamento dell'azienda"*.

⁹ Erano membri originari dell'Ati Costruttori tutti i soci della Tramvia di Firenze s.p.a. ad eccezione di Consorzio Etruria, RATP, Architecna Engineering S.r.l. e ATAF S.p.A.. Con atto del 17 febbraio 2010 il Consorzio Etruria è subentrata alla propria controllata Coestra nell'Ati Costruttori, assumendone tutti i diritti e gli obblighi.

¹⁰ Della quale sono soci Consorzio Etruria, Baldassini Tognozzi Pontello S.p.A., Coestra S.p.A., Consorzio Toscano Costruzioni ("CTC"), DI.cos. S.p.A., C.I.E.T. S.p.A.; Ansaldo S.p.A., Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari S.p.A., Alstom Transport S.A., Alstom Transport Systems S.p.A., SIRTI S.p.A., Consorzio Cooperative Costruzioni, RATP, ATAF S.p.A. e Architecna Engineering S.r.l.

costruzione delle opere civili, in quanto: (i) è subentrata alla società Baldassini Tognozzi Pontello s.p.a. (“BTP”) nell’affidamento dall’Ati Costruttori di una quota dell’1% delle opere civili; (ii) ha ottenuto da BTP il subaffidamento (meramente interno) di una quota delle opere civili residue.

I lavori di costruzione di entrambe le Linee non sono ancora iniziati. Anzi, la fattibilità del generale progetto è messa in discussione dalla stessa Tram di Firenze s.p.a., la quale ha lamentato la sopravvenuta non finanziabilità dello stesso per effetto di molteplici fattori, tra cui le varianti richieste dal Comune di Firenze (che hanno avuto l’effetto di incrementare i costi e ridurre l’ammontare delle opere da costruire).

Come si apprende anche dalla stampa, infatti, sussistono alcuni motivi di contenzioso tra il Concessionario e il Comune di Firenze in ordine alla copertura economica dei maggiori costi e alla dimensione dell’apporto di finanza pubblica all’equilibrio del piano economico finanziario.

Non si può pertanto escludere che Tram di Firenze s.p.a. rinunci alla concessione, richiedendo il rimborso dei costi già sostenuti per i lavori di progettazione e il risarcimenti degli eventuali danni.

A prescindere da quanto ora detto, Consorzio Etruria non è nelle condizioni finanziarie di adempiere all’impegno. Rileva al riguardo quanto segue:

a) per quanto attiene alla Linea 3, in ragione dello stato della stessa, l’avvio dei lavori, da finanziarsi in *project financing*, richiede un’iniziale e cospicua disponibilità di risorse finanziarie e la prestazione di garanzie ad opera di terzi solvibili. Per questo motivo, il Consorzio Etruria ha inviato a CCC e a CTC la lettera (*sub doc. 20*) con la quale – come espressamente consentito dal Regolamento di CCC e dal Regolamento CTC – richiede di assegnare ad altro consorziato l’esecuzione dei lavori e di provvedere al pagamento dei crediti maturati da Consorzio Etruria per le prestazioni sino ad oggi eseguite;

b) per quanto attiene alla Linea 2, inoltre, la nota situazione di insolvenza di BTP pregiudicherebbe la possibilità per Consorzio Etruria di ottenere il corrispettivo delle opere da quest’ultima costruite. In conseguenza, Consorzio Etruria ha inviato a BTP la lettera qui acclusa *sub doc. 21*, con la quale si è comunque riservata ogni più ampia valutazione in merito alla validità dei propri rapporti con BTP.

E) I contratti di leasing. Consorzio Etruria ha in essere una serie di contratti di

locazione finanziaria. Fra di essi assumono particolare rilievo due contratti di leasing immobiliare relativi ad immobili che Consorzio Etruria ha concesso in locazione. Si rinvia per i dettagli al doc. 11 nel già citato CDRom.

Il piano di concordato prevede che i contratti di leasing vengano adempiuti. Ciò in quanto:

a) il complessivo valore residuo dei beni è superiore all'onere conseguente alla prosecuzione dei contratti e al riscatto dei beni locati;

b) l'inadempimento dei contratti produrrebbe un pregiudizio costituito dal risarcimento dei danni dovuto alle società di leasing.

La predetta prosecuzione comporta:

- il pagamento con la falcidia concorsuale dei canoni relativi al periodo contrattuale anteriore alla domanda di concordato;

- il pagamento in prededuzione dei canoni relativi al periodo contrattuale posteriore alla domanda di concordato e anteriore al trasferimento del ramo di azienda ad Assuntore.

I beni oggetto dei contratti di leasing saranno attribuiti al Ramo concordato (e quindi ad Assuntore).

Le risorse necessarie al regolare adempimento dei canoni successivi alla domanda sono incluse nei costi di funzionamento della struttura, di cui si dirà al successivo punto 5.11).

Dopo il trasferimento del ramo di azienda ad Assuntore, stante il trasferimento dei contratti *ex art. 2558 c.c.*, i canoni di leasing saranno pagati direttamente da Assuntore.

* * *

5.11) **I costi in prededuzione, e le altre spese da sostenere in corso di procedura, e la loro integrale copertura**

Consorzio Etruria pagherà, con proprie risorse certe, tutte le spese e i costi il cui esborso è previsto in corso di procedura e in occasione dell'omologazione, che sono stimate come segue (v. pag. 18 del Piano, doc. 3). Tali spese verranno pagate in parte durante la procedura, e in parte alla data dell'omologazione o immediatamente dopo. Per il dettaglio della divisione in relazione al tempo di pagamento si rinvia al citato documento (ancora pag. 18).

A) Costi in prededuzione. I costi sono i seguenti:

a) circa euro 5,0 mln per spese di funzionamento per la durata della procedura ipotizzata in 12 mesi (personale di struttura, canoni di locazione, costi di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, ecc.: vedi pag. 42 del citato Piano);

b) circa euro 2,0 mln stimati per le spese di procedura;

c) circa euro 3,3 mln per le spese per professionisti e consulenti per prestazioni strumentali alla procedura di concordato;

d) circa euro 3,7 mln per costi di ristrutturazione dei rapporti col personale.

Totale: circa euro 14,0 milioni.

B) Temporaneo assorbimento di cassa per i cantieri da riattivare. Il fabbisogno di cassa durante la procedura include altresì ulteriori euro 2,7 mln per temporaneo assorbimento di capitale circolante per i cantieri del Ramo continuità (per esempio: pagamento di appaltatori o subappaltatori).

Si tratta della liquidità necessaria al riavvio dei cantieri, che poi genereranno incassi, consentendo così il pieno recupero di tale importo, motivo per cui non si tratta di un “costo” per i creditori del “Ramo concordato” (cfr. ancora pag. 18 del Piano, doc. 3).

Si precisa che in tale somma sono compresi euro 2,1 mln per il pagamento di subappaltatori nell’ambito delle commesse pubbliche del Ramo continuità (si ricorda che Consorzio Etruria, per poter incassare dalle P.A. committenti circa 4,5 mln di crediti per SAL già maturati, deve essere in regola nel pagamento dei subappaltatori). Tale somma costituisce un beneficio netto per i creditori del Ramo concordato, in quanto le risorse necessarie per soddisfarli vengono dalla continuità aziendale (si veda ancora il Piano, doc. 3, pag. 19).

C) Ulteriori spese da sostenere in corso di procedura per pagamenti anticipati di debiti già maturati alla data della domanda di concordato. Si ricorda che il piano prevede altresì il pagamento di circa euro 1,4 mln di contributi previdenziali, al fine di ottenere l’attestazione DURC necessaria per la prosecuzione degli appalti pubblici. Nemmeno tale somma è tecnicamente un “costo”, in quanto si tratta di crediti privilegiati che comunque sono destinati ad essere soddisfatti.

D) Fonti per il pagamento dei costi e delle spese. I pagamenti predetti saranno effettuati per mezzo delle risorse derivanti da:

1) il finanziamento di euro 14 mln che sarà concesso da parte di Unicoop Firenze;

2) la liquidità generata dall'incasso di crediti e dalle ulteriori dismissioni dell'attivo (secondo i flussi di cassa previsti nelle pagine nn. 32 e 40 del Piano, doc. 3).

* * *

(CAPITOLO VI)

COMPARAZIONE CON L'ALTERNATIVA DEL FALLIMENTO O DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA

6.1) **I VANTAGGI DEL PIANO DI RISANAMENTO IN TERMINI DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI**

A) **Soggezione di Consorzio Etruria alla procedura di amministrazione straordinaria (d.lgs. 270/1999), con sua possibile conversione in fallimento.** In caso di insuccesso della procedura di concordato Consorzio Etruria, in ragione delle sue dimensioni, verrebbe verosimilmente assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, c.d. "Prodi-bis").

Tale procedura prevede la continuazione o la ripresa dell'attività aziendale e la vendita dei complessi aziendali in esercizio entro un breve termine (un anno, con brevi proroghe). La conservazione/riattivazione dell'attività d'impresa è la ragion d'essere della procedura di amministrazione straordinaria (art. 1 d.lgs. 270/1999) e, se essa non è concretamente possibile, la procedura si converte in fallimento (artt. 27 e 30 d.lgs. 270/1999).

Ne consegue:

a) che l'amministrazione straordinaria incontrerebbe comunque gravissime difficoltà;

b) anche se tale procedura fosse concretamente avviabile, i tempi e i costi della gestione dell'impresa che le sono propri sono peggiorativi rispetto al presente piano di concordato, che - grazie alla sua flessibilità e alle tempistiche particolarmente veloci in termini di prosecuzione dell'attività di impresa - appare invece l'unica procedura che consente a Consorzio Etruria di uscire dalla crisi in cui attualmente si trova.

B) **Convenienza della proposta di concordato rispetto all'alternativa**

dell'amministrazione straordinaria e del fallimento. Come detto, il piano di concordato si fonda, per un verso, sulla conservazione dei beni strumentali all'attività d'impresa di Consorzio Etruria e sulla continuazione dell'attività stessa da parte di Consorzio Etruria ("Ramo continuità") e, per altro verso, sulla dismissione del restante patrimonio, per mezzo di un Assuntore, al fine di distribuirne i proventi ai creditori sociali ("Ramo concordato").

È ragionevole ritenere che il piano di concordato, tanto nella parte in continuità che in quella liquidatoria, sia in grado di produrre una soddisfazione dei creditori complessivamente superiore a quella che essi otterrebbero mediante una procedura concorsuale liquidatoria, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o fallimento.

La dichiarazione di insolvenza modificherebbe la soddisfazione dei creditori promessa da Consorzio Etruria con il concordato sotto due profili: distributivo (ripartizione delle risorse fra i creditori) e allocativo (*quantum* delle risorse disponibili).

Sotto il primo profilo, la suddivisione dei creditori in classi è concepibile solo all'interno del concordato. Pertanto con la dichiarazione di insolvenza, l'attivo, una volta soddisfatti i creditori con prelazione e le spese di procedura, verrebbe ripartito in misura paritetica fra tutti i creditori chirografari.

Sotto il secondo profilo, è ragionevole ritenere che, in caso di fallimento o di amministrazione straordinaria, le risorse disponibili per la soddisfazione dei creditori si ridurrebbero significativamente, dato che l'attivo di Consorzio Etruria avrebbe un valore molto inferiore rispetto a quello che assume in presenza del piano di concordato. Sono al riguardo decisivi i rilievi che seguono.

a) Nell'attivo (destinato ad Assuntore) sono presenti rimanenze (costituite da immobili in costruzione) che, una volta completati i lavori edili, avranno un valore che si ridurrebbe drasticamente in caso di mancato completamento dei lavori. Il maggior valore realizzabile è dunque tale da giustificare (non solo le spese di completamento, ma) i costi stessi del concordato.

b) A ciò si aggiunga che, anche a prescindere dal completamento degli immobili, la monetizzazione dell'attivo da parte dell'Assuntore, società *in bonis*, produrrà risultati migliori per i creditori di quelli che essi otterrebbero da una liquidazione in uno scenario fallimentare. Com'è noto, infatti, in caso di apertura di una procedura concorsuale a

carico di Consorzio Etruria, il valore di liquidazione dei beni viene profondamente ridotto.

c) La continuità aziendale consente, in particolare, di:

(i) evitare che Consorzio Etruria, nella sua qualità di appaltatore, possa risultare inadempiente ai contratti di appalto in corso, e che per tale ragione possa dare titolo all'escussione delle polizze fideiussorie rilasciate a favore dei committenti, nonché alle richieste di danni (con il conseguente aggravamento del passivo);

(ii) evitare che Consorzio Etruria, nella sua qualità di committente, possa risultare inadempiente ai contratti di appalto o di subappalto in corso e per tale ragione possa dare titolo a nuove ed ulteriori richieste di danni (anche qui con il conseguente aggravamento del passivo);

(iii) conseguentemente, valorizzare le "rimanenze" a fronte di commesse che rimangono in capo a Consorzio Etruria, il cui netto contabile è stato abbattuto di un fondo rischi pari a 10.000.000. Nell'ipotesi che la continuità consenta il realizzo parziale o totale di un maggior valore, esso verrà integralmente girato ad Assuntore come descritto al precedente punto 5.4) D (*"Il pagamento aggiuntivo a fronte del realizzo delle rimanenze"*);

(iv) conseguire il margine utile delle ulteriori e nuove commesse che saranno acquisite nell'ambito dell'attività di impresa, che come si ricorda è devoluto ai creditori nella misura (40 per cento ai creditori della Classe 4 e 10 per cento ai creditori della Classe 6) e con le modalità previste dal piano. A questo riguardo, si noti che Consorzio Etruria ha ottenuto diritti di prelazione, relativi ad alcune importanti commesse per futuri appalti (sopra al par. 5.3);

(v) evitare il licenziamento di una parte del personale impiegatizio e operaio, e quindi evitare di subire i conseguenti oneri (come debito prededucibile o comunque privilegiato);

(vi) evitare il licenziamento di una parte dei dirigenti, ed in particolare di quelli comandati presso le società strumentali, subendone i conseguenti oneri (come debito prededucibile o comunque privilegiato).

d) Il concordato e la continuità aziendale sono la condizione perché Consorzio Etruria possa beneficiare del finanziamento (la cui prima tranche è di euro 14 milioni)

che Unicoop Firenze si è impegnata a concedere. Per converso, il commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria, e *a fortiori* il curatore del fallimento, avrebbero significative difficoltà a reperire risorse liquide per la riattivazione dei cantieri prima che il loro arresto produca conseguenze irreparabili.

e) Il valore delle società controllate, ed in particolare di Inso, si ridurrebbe notevolmente in caso di amministrazione straordinaria o fallimento. I tempi della vendita di Inso, inoltre, sarebbero significativamente ritardati.

f) La continuità aziendale genera valore (attraverso nuovi incarichi di lavoro) anche per i fornitori di Consorzio Etruria (e di Assuntore), che dunque potranno almeno in parte recuperare la perdita sul pregresso e lavorare su presupposti nuovi anche dal punto di vista finanziario, con ripercussioni positive anche per le banche che li finanziano.

g) I soci, e i dipendenti per i loro TFR, non partecipano, per i loro crediti, alla distribuzione dell'attivo riservato ai creditori di Consorzio Etruria e conferito all'Assuntore, mentre vi parteciperebbero, come creditori al pari degli altri, in caso di procedura concorsuale liquidatoria.

h) Le società controllate hanno attivi la cui valorizzazione richiede sforzi e competenze che la struttura di Consorzio Etruria (e poi anche di Assuntore) è in grado di fornire. Tali controllate, si ricordi, sono poste a servizio del concordato. Per le stesse sono in corso di definizione accordi di moratoria volti ad assicurare il loro equilibrio finanziario.

i) Importante è il mantenimento dell'avviamento. Il fallimento, qualora venisse dichiarato, o l'amministrazione straordinaria, qualora venisse disposta, porterebbero alla riduzione (se non addirittura alla totale perdita) del valore di avviamento e delle capacità di Consorzio Etruria di proseguire le proprie commesse (così generando flussi positivi a beneficio della sua continuità e dei suoi creditori). In particolare, in entrambi i casi (essendo l'ipotesi della gestione nel corso dell'amministrazione straordinaria assimilabile per molti versi all'esercizio provvisorio in caso di fallimento, dato che essa determinerebbe non più una gestione imprenditoriale in senso stretto, ma una gestione commissariale), l'esercizio provvisorio, anche qualora venisse disposto, sarebbe oggettivamente molto difficile, sia per il venir meno del finanziamento Unicoop, sia per la ovvia difficoltà di operare sul mercato, presso i fornitori e i clienti, come impresa

insolvente e non “autofinanziabile”.

La possibilità per la procedura di amministrazione straordinaria di cessione dell’azienda, visto il settore in cui opera la società e lo stato del suo attivo, sarebbe seriamente compromessa dalla necessità di finanziare l’attività d’impresa volta al completamento delle opere (che dovranno poi essere cedute per soddisfare i creditori sociali con i proventi delle cessioni). Nella migliore delle ipotesi, in caso di amministrazione straordinaria, potrebbe ipotizzarsi un conferimento di azienda in una società di nuova costituzione per realizzare quanto previsto dal presente piano di concordato. In quest’ultimo caso, tuttavia, la società di nuova costituzione non potrebbe avvalersi delle competenze maturate dai soci lavoratori di Consorzio Etruria perché non si avrebbe alcuna ipotesi di continuità d’impresa. Difetterebbe, inoltre, e ciò è decisivo, il finanziamento di Unicoop Firenze già sopra messo in rilievo.

1) Infine giova ricordare che la continuità aziendale di Consorzio Etruria:

- per un verso consente a Consorzio Etruria: (a) di autofinanziare parte delle proprie attività, a beneficio dei creditori e del mantenimento delle commesse; (b) di mantenere l’occupazione di parte dei propri dipendenti;

- per altro verso, evita la produzione di un gravissimo danno all’indotto (soprattutto il complesso degli appaltatori e subappaltatori, e dei fornitori della materia prima), già colpito dalla crisi economica generale e dalla crisi che, a livello regionale, ha colpito i maggiori operatori nel settore in cui opera Consorzio Etruria.

C) **Assenza di pregiudizio per i creditori sociali**. La presentazione della domanda di concordato preventivo in continuità aziendale da parte di Consorzio Etruria non pregiudica le azioni eventualmente esperibili all’interno di una procedura concorsuale di tipo liquidatorio. Tali azioni sono essenzialmente di due tipi: azioni revocatorie e azioni di responsabilità.

(i) **Azioni revocatorie**. Nei sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda:

- non sono stati effettuati significativi pagamenti a favore dei creditori, se non nei limiti consentiti *ex lege* per garantire la continuità aziendale e la proposizione della domanda di concordato;

- non sono stati effettuati rientri che abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria di Consorzio Etruria nei confronti delle banche creditrici della cooperativa.

Ne deriva che non paiono sussistere significative azioni revocatorie esperibili nei confronti dei creditori di Consorzio Etruria pagati nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda di concordato.

(ii) Azioni di responsabilità. Il concordato preventivo non esclude la possibilità per Consorzio Etruria e per i creditori di valutare criticamente atti ed azioni precedentemente posti in essere, nonché rapporti contrattuali, al fine di verificarne le loro corrispondenze all'interesse sociale.

* * *

6.2) I VANTAGGI IN TERMINI DI TEMPI DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI E DI COSTI E DURATA DELLA PROCEDURA

La soluzione concordataria proposta col presente ricorso:

- evita i costi e i tempi della liquidazione nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria;

- consente di soddisfare i creditori secondo le modalità illustrate ai Capitoli IV e V, certamente più brevi rispetto a quelle conseguibili mediante l'apertura di una procedura di fallimento o di amministrazione straordinaria.

I tempi di soddisfazione dei creditori nelle procedure di amministrazione straordinaria e fallimento sono notoriamente molto lunghi. Su ciò valgano le massime di comune esperienza.

* * *

(CAPITOLO VII)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI

7.1) ESERCIZIO DELL'IMPRESA DA PARTE DI CONSORZIO ETRURIA. RICHIESTA DI FISSAZIONE DI UN LIMITE EX ART. 167, ULTIMO COMMA, L. FALL.

A) Esercizio dell'impresa da parte di Consorzio Etruria. Consorzio Etruria intende continuare ad esercitare l'impresa, così come ristrutturata e risanata secondo il piano industriale allegato (in base al quale, come detto, l'impresa è subito in grado di conseguire l'equilibrio economico). Si veda il Piano, doc. 3, pag. 31.

Essa intende quindi svolgere l'attività di impresa, ed in particolare la seguente (si tratta di elenco non esaustivo):

a) completamento, in proprio e/o in subappalto, delle commesse di costruzione già acquisite relative a beni di proprietà di terzi (ivi comprese le società controllate da

Consorzio Etruria);

- b) prosecuzione dei rapporti di subappalto relativi alle commesse predette;
- c) ove la predetta prosecuzione (per qualsiasi ragione oggettivamente insuperabile) non sia possibile, stipulazione di nuovi contratti di subappalto;
- d) laddove Consorzio Etruria prosegua l'attività di costruzione con la propria impresa, acquisto delle materie prime strumentali all'esecuzione dei lavori;
- e) prosecuzione di tutti i contratti di approvvigionamento dei beni strumentali all'esercizio dell'impresa (somministrazione di acqua, energia elettrica, gas; locazione di veicoli; locazione degli immobili, locazione finanziaria dei beni strumentali di cui sopra; ecc.);
- f) prosecuzione dei contratti di approvvigionamento dei servizi necessari al funzionamento dei macchinari e in generale dell'impresa (ad esempio, contratti di manutenzione; contratto di *catering* della mensa aziendale; contratti di servizio di pulizie; ecc.);
- g) prosecuzione dei contratti di lavoro con i soci e con gli altri lavoratori, ad eccezione di quelli che verranno licenziati;
- h) acquisizione di nuove commesse e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.

Tutto ciò, è bene rimarcare, troverà esecuzione in concomitanza con la massiccia riduzione dei costi fissi e la razionalizzazione dell'attività di impresa di cui è stato relazionato sopra al par. 5.8.

I costi dell'attività così sommariamente descritta hanno carattere prededucibile (cfr. art. 111, II comma, l. fall.), essendo strumentali al mantenimento del valore dell'impresa e alla produzione degli utili, che a loro volta sono in parte destinati al soddisfacimento dei creditori chirografari di cui alle Classi nn. 4 e 6.

Tali costi, conseguentemente, non possono essere pagati nella misura e nei termini previsti per i creditori concorsuali, ma debbono essere pagati (anche) durante la procedura di concordato, nei termini connaturali ad ogni singolo rapporto.

Per le modalità di copertura delle spese di funzionamento dell'impresa si rinvia al precedente par. 5.11.

B) Richiesta di fissazione di un limite ex art. 167, ultimo comma, l. fall. Al fine di consentire l'operatività corrente dell'impresa, si chiede autorizzazione al

compimento di atti che, pur se inerenti all'esercizio dell'impresa, siano ricompresi nel catalogo dell'art. 167, II comma, 1. fall., fino all'ammontare di euro 50.000, previa informativa del commissario giudiziale. Si tratta, ad esempio, di incarichi a soggetti che non sono fornitori abituali dell'impresa (quali, ad esempio, nuovi incarichi di appalto e/o subappalto di carattere minimale; nuovi incarichi di manutenzione di macchinari), che potrebbero essere considerati atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e che sono tuttavia necessari all'ordinato funzionamento dell'impresa. Tali atti verranno comunque compiuti previa informativa al commissario giudiziale.

Pur sottolineando che tale importo costituisce una soglia ragionevole per la gestione di imprese medio-grandi (ed è stato adottato da altri tribunali con pronunzie che all'occorrenza possiamo documentare), ci si dichiara sin d'ora remissivi ad una diversa determinazione del Tribunale di Firenze, anche circa il suddetto limite di importo.

* * *

7.2) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE IL FINANZIAMENTO DI EURO 14 MILIONI CON UNICOOP FIRENZE

Al precedente par. 5.2, lettera A), e in varie parti del presente ricorso, si sono esposti i dettagli e la fondamentale importanza del finanziamento concesso da Unicoop per la presente procedura.

Si chiede qui che sia lo stesso Tribunale, in sede di ammissione di Consorzio Etruria alla procedura di concordato, a concedere questa autorizzazione. La competenza del tribunale fallimentare a concedere direttamente l'autorizzazione al compimento di atti previsti dall'art. 167, II comma, 1. fall., nonostante che tale secondo comma preveda l'autorizzazione del giudice delegato, emerge dall'ultimo comma di tale articolo, che consente al tribunale di sottrarre in via definitiva categorie di atti di straordinaria amministrazione alla necessità di autorizzazione del giudice delegato. Ciò dimostra che il tribunale dispone di una generale competenza ad autorizzare gli atti di gestione dell'impresa.

Un'autorizzazione alla stipula del finanziamento in questione da parte del Tribunale in sede di ammissione al concordato consentirebbe:

(i) di accelerare la riapertura dei cantieri dove Consorzio Etruria lavora in proprio (su beni facenti parte dell'attivo); tale riapertura ha carattere di urgenza perché: a) ogni giorno di ritardo posticipa il momento della liquidazione del bene sul mercato; b)

un'interruzione prolungata genera danni alle strutture ed aumenta i costi della realizzazione dell'opera edile; c) il mancato utilizzo della forza lavoro genera ulteriori costi;

(ii) di impedire soluzioni di continuità nei rapporti di appalto o subappalto in corso, e così di evitare possibili profili di responsabilità contrattuale di Consorzio Etruria (nella sua qualità di appaltatore), e quindi impedire l'escussione delle polizze fideiussorie rilasciate a favore dei committenti, e la richiesta dell'eventuale maggior danno (e il conseguente aggravamento del passivo);

(iii) di evitare che Consorzio Etruria, nella sua qualità di committente, possa risultare inadempiente ai contratti di appalto o subappalto in corso, e quindi evitare la richiesta di risarcimento dei danni (e quindi l'aggravamento del passivo).

L'erogazione del finanziamento Unicoop, in sintesi, costituisce il presupposto perché possa riavviarsi il meccanismo virtuoso su cui si basa il piano, riavvio giudicato possibile anche dall'esperto nella sua relazione ai sensi dell'art. 161 l. fall.

* * *

CONCLUSIONI

La prospettiva di soddisfazione dei creditori di Consorzio Etruria (e a prescindere dai pagamenti aggiuntivi derivanti dagli utili di Consorzio Etruria) è concreta, e consegue alla messa a disposizione dei creditori, nei termini e alle condizioni di cui alla presente proposta, della quasi totalità del patrimonio di Consorzio Etruria, assieme ai vantaggi (declinati diversamente a seconda delle classi) della ripresa dell'attività aziendale.

Tale patrimonio, con le stime di cui si è detto, consente di ritenere possibile la soddisfazione dei creditori nei termini che riassumiamo, rinviando per i dettagli e le motivazioni alla documentazione allegata ed in particolare alla pag. 19 del Piano (doc. 3), i cui dati sono qui riassunti per comodità.

Attività realizzabili	€ 212.550.000 –
Creditori privilegiati e prelatizi	€ 92.552.000 –
Costi da sostenere in corso di procedura	€ 14008.000 =
Residuo disponibile per i creditori chirografari	€ 105.963.000
Soddisfazione stimata per la Classe 4 (chirografari generali)	

€ 230.098.000 x 35,9 %	€ 82.662.000
Soddisfazione stimata per la Classe 5 (chirografari <i>intercompany</i>)	
€ 67.692.000 x 34,4 %	€ 23.300.000

In più, la continuità aziendale consentirà sperabilmente di produrre utili che andranno ad incrementare la soddisfazione dei creditori della Classe 4.

Per la Classe 6 (chirografari soci) il pagamento è in parte promesso, nella misura del 33%, ed in parte è previsto mediante gli utili dell'attività di impresa di Consorzio Etruria.

* * *

Tutto ciò esposto, Consorzio Etruria

chiede

che l'Illustrissimo Tribunale di Firenze:

1) voglia ammettere Consorzio Etruria alla procedura di concordato preventivo *ex art. 160 l. fall.*, secondo il piano di concordato e di ristrutturazione dei debiti proposto;

2) voglia altresì:

2a) concedere l'autorizzazione specificata al Capitolo VII;

2b) concedere il termine *ex art. 162, I comma, l. fall.* per apportare eventuali integrazioni al piano e produrre nuovi documenti;

2c) impregiudicate tutte le altre cause di prededuzione, disporre, ai sensi dell'art. 182 quater, IV comma, l. fall., la prededuzione dei compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione *ex art. 161, III comma, l. fall.*, nella misura di euro 230.000 (come da contratto stipulato con la Società, ed in misura inferiore alla tariffa professionale).

Dichiara che le scritture contabili e i libri sociali sono a disposizione degli organi della procedura, presso la sede sociale di Consorzio Etruria, e che la società ricorrente è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, precisazione o integrazione (anche documentale) che dovesse essere ritenuta necessaria ai fini di un positivo accoglimento della domanda.

I documenti (ad eccezione della Relazione del Professionista di cui all'art. 161, comma 3, l. fall., doc. 4), stante la voluminosità della loro versione cartacea, vengono

depositati in formato elettronico. I documenti nn. 1, 2, 3, 4, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 vengono depositati anche in formato cartaceo.

Documenti prodotti:

1. bozza del verbale di consiglio di amministrazione di Consorzio Etruria del 9 giugno 2011
2. copia della visura camerale storica di Consorzio Etruria
3. copia del documento “sintesi del piano di concordato” redatto da AlixPartners
4. relazione del Professionista di cui all’art. 161, comma 3, l. fall.
5. copia dello statuto sociale di Consorzio Etruria
6. schema dettagliato della composizione del Gruppo Consorzio Etruria
7. copia del bilancio (civilistico e consolidato) relativo all’esercizio 2008
8. copia del bilancio (civilistico e consolidato) relativo all’esercizio 2009
9. copia del progetto del bilancio civilistico relativo all’esercizio 2010 approvato dal consiglio di amministrazione in data 30 maggio 2011
10. copia della situazione patrimoniale al 31 marzo 2011 approvata dall’assemblea dei soci di Consorzio Etruria in data 18 giugno 2011
11. (i) stato analitico ed estimativo delle attività ex art. 161, lett. b), l. fall.; (ii) elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione ex art. 161, lett. b), l. fall.; (iii) elenco dei titolari dei diritti reali su beni in possesso del debitore ex art. 161, lett. c), l. fall.
12. copia delle perizie redatte da Patrigest
13. copia della perizia redatta dal Dott. Massimo Innocenti sulla partecipazione Coestra
14. copia della perizia redatta da Praxi sulla partecipazione Inso
15. copia del contratto di finanziamento di Unicoop Firenze S.c. a r.l. a favore di Consorzio Etruria
16. copia contratto di prelazione su appalto concessa da Consorzio Toscano Cooperative
17. copia contratto di prelazione su appalto concessa da Unicoop Firenze
18. copia contratto di prelazione su appalto concessa da Aviosystem s.r.l.
19. copia contratto di prelazione su appalto concessa da Unicoop Tirreno

- 20. copia della lettera inviata a CCC in data 10 giugno 2011
- 21. copia della lettera inviata a BTP s.p.a. in data 10 giugno 2011

Con osservanza.

Firenze, 21 giugno 2011

Avv. Prof. Lorenzo Stanghellini

Avv. Lorenzo Scarpelli

Avv. Paolo Oliviero

Avv. Gianpiero Succi

Fulvio Marvulli

Riccardo Sani

PROCURA

Io sottoscritto Riccardo Sani, nella mia qualità di Presidente e legale rappresentante di Consorzio Etruria s.c.a.r.l., con sede in Montelupo Fiorentino (FI), via Sammontana 15, C.F. e P.I. 00382740488, delego gli Avv.ti Prof. Lorenzo Stanghellini, Lorenzo Scarpelli, Paolo Oliviero, Gianpiero Succi e Fulvio Marvulli a rappresentare e difendere Consorzio Etruria nel presente procedimento, anche disgiuntamente, conferendo loro ogni più ampia facoltà, ivi compresa quella della costituzione nel giudizio di omologazione ai sensi dell'art. 180, II comma, 1. fall. Eleggo domicilio presso lo studio dei primi in Firenze, via A. Lamarmora n. 29.

per autentica